

TORNATA DEL 5 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore Profumo — Osservazioni sul processo verbale — Approvazione — Sunto di petizioni — Omaggio — Discussione generale sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico e di altre immunità — Dichiarazioni del guardasigilli — Parlano contro i senatori Alessandro di Saluzzo, Della Torre, Colli, Billet, De Cardenas e Di Castagnetto — Parlano in favore i senatori D'Azeglio, Picolet, Cristiani, D'Orta — Discorso e ordine del giorno del senatore Gatti Della Loggia.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri.

(Il senatore Profumo, previa la solita formola, presta giuramento.)

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE.

DE CARDENAS. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Mi si fa dire aver io proclamato la traduzione della lettera dell'abate Fleury ingiuriosa al clero, mentre parmi aver detto essere quella ingiuriosa alla religione dello Stato.

CIBRARIO, segretario. Ha detto: alla religione, all'episcopato, ed al clero.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione porrò ai voti l'atto verbale.

(È approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si darà lettura di altre petizioni giunte oggi al Senato.

MAESTRI, segretario (*Legge*):

197. Centotré abitanti della Venaria,
198. Sessantadue abitanti di Levone,
199. Novantuno abitanti di Bonneville,
200. Settantuno abitanti di Albertville,
201. Centonovantanove abitanti di Ciamberl,
202. Centoquarantasette abitanti di Annecy,
203. Il Consiglio delegato di Vernante,
204. Cinquantuno abitanti di Buriasco,
205. Cinquantasette abitanti di Borgiallo,
206. Cinquecentonovantaquattro abitanti di Asti,
207. Centodiecinove abitanti di Vèrres,
208. Centocinquantuno abitanti di Nizza,
209. Centotrentadue abitanti di Ceva,
210. Cinquecentosettantotto abitanti di Torino,
211. Trentatré abitanti d'Aosta,

212. Ventiquattro abitanti di Varazze,
 213. Ottantatré abitanti di Sparone,
 214. Duecentoquarantuno compositori-tipografi di Torino,
 215. La guardia nazionale di Volvera,
 Chiedono che sia adottata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. (*Segni d'approvazione*)
 216. Settantadue abitanti di Arenzano,
 217. Centotrentotto abitanti del mandamento di Voltri,
 218. Il capitolo e il clero di Voghera,
 219. Trentanove sacerdoti di Genova,
 220. Il capitolo di Saluzzo,
 221. Il capitolo di Finale,
 222. Trecentosettantaquattro cittadini (senza designazione di luogo),
 Chiedono che sia rigettata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

OMAGGIO.

CIBRARIO, segretario, legge una lettera di certo Ferrero, detto Mongibello, il quale fa omaggio di un suo opuscolo portante il titolo: *Risposta dell'abate Fleury a Bianchi-Giovini*.

DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO E DI ALTRE IMMUNITÀ.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare lettura al Senato del progetto di legge sul quale è aperta oggi la discussione. (Vedi vol. Documenti, pag. 429.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al guardasigilli di S. M. (*Movimento d'attenzione*)

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Siam permissi, o signori, prima che si apra la discussione intorno a questa legge, il fare, a nome del Ministero, alcune dichiarazioni sui fatti che ad essa si riferiscono: voglio dire sopra le negoziazioni da cui fu preceduta.

Noi avremmo desiderato, vivamente desiderato, o signori, di non inoltrarci su questo terreno, e se ora vi scendiamo, non è certamente la natura di questa legge che ci astringe a tal passo.

Il principio che questa legge presenta alla vostra discussione è unico, semplice, schietto, non dipendente, per così dire, che da sé stesso: è un principio, e, se si vuole, una questione di sovranità nazionale.

Questa sovranità è ella o no competente a dire agli ecclesiastici: voi cittadini dello Stato, voi parte eletta ed onorata della nazione, voi che avete comune con noi tutte le franchigie costituzionali, voi che partecipate meritamente di tutti i diritti civili e politici, voi che sedete accanto a noi e come deputati, e come senatori; voi contrattando, acquistando, possedendo sarete giudicati come tutti gli altri cittadini; delinquendo, sarete come tutti gli altri cittadini puniti?

Ecco i veri, ecco i soli termini della questione che vi si presenta: il farne dipendere lo scioglimento da qualunque principio che non derivi dalla sovranità nazionale, dalle nostre condizioni politiche, sarebbe, o signori, un sovvertirne i termini e la natura. (*Bene!*) Ed è per questa ragione appunto che il Ministero, quantunque invitato nell'altra Ca-

mera da alcuni onorevoli membri a depositare sul banco della Presidenza i documenti relativi a queste negoziazioni, non credette di potervi aderire al fine di non stabilire un antecedente, che in una questione di questa specie potrebbe forse sembrare non abbastanza conforme alle regole costituzionali e parlamentari; ed è per la ragione medesima che il Ministero non potrebbe attualmente aderire all'invito che in una delle ultime tornate gli venne allo stesso fine diretto dall'onorevole signor senatore Colli.

Quanto ai riguardi di convenienza che potevano essere con questa questione collegati, il Ministero sapeva che erano stati osservati. Ed era appunto per attenersi esattamente, scrupolosamente a questi riguardi che egli aveva scelto una via di comunicazione che, segnata dalle abitudini costituzionali, era in ispecial modo appropriata alla natura di questa pratica; egli aveva dato alla Commissione della Camera tutti gli schiarimenti di cui venne richiesto; la stessa via, come era debito suo, egli tenne dirimpetto al Senato.

La vostra Commissione, o signori, ebbe tutti gli elementi che il Ministero era in grado di somministrare, ed io le rendo grazie a nome del Ministero d'averne qui reso pubblica e solenne testimonianza.

Ripeto che il Ministero avrebbe vivamente desiderato di non discostarsi da questa prudente riserva, e credo che nei giorni che trascorsero dalla presentazione di questa legge al Parlamento, egli abbia dato qualche non dubbio segno di moderazione. Agli ostacoli d'ogni maniera che se gli vennero frapponendo, egli non rispose che con la perseveranza nel suo assunto; alle provocazioni d'ogni specie che insorsero contro di lui non rispose che con la dignità del silenzio. (*Segni d'adesione*)

Ma poichè, signori, il Ministero dichiarava all'altra Camera che si era trattato colla Santa Sede, e questa asserzione venne e nel paese e fuori, e specialmente in qualche documento diplomatico, cui fu data una pubblicità forse non consueta in tal sorta di comunicazioni, il Ministero, mentre dichiara non discostarsi di un punto dal principio che informa la sua legge, non crede di potersi dispensare dal far conoscere a voi ed al paese che vi furono negoziati, e che furono inutilmente intrapresi e condotti. (*Viva sensazione*)

Il primo pensiero di promuovere l'abolizione dell'immunità ecclesiastica, e di ricondurre il celo ecclesiastico alle norme comuni nelle materie soggette alla potestà civile, fu concepito e maturato molto prima delle nostre politiche istituzioni dal Ministero della grande cancelleria, allorchè era retto dal conte Avet. Piacevi, o signori, di ricordare talora quegli uomini, di cui molti appartengono a questo Consesso, quegli uomini, dico, che in tutt'altre condizioni, fra mille difficoltà e mille stenti, non sorretti da altro che dalla propria coscienza, guardavano alle necessità dell'avvenire e gettavano nei codici, nelle leggi, nei consigli del Re, in tutti gli atti della loro amministrazione, fundamenta e principii che noi ora troviamo degni delle nostre libere istituzioni; e il giorno di queste istituzioni non era surto ancora.

Le dimande erano temperatissime e rivelavano un pensiero anteriore alle nostre politiche riforme. Dopo l'emanazione delle nostre leggi politiche nuovi bisogni si fecero sentire, e questi bisogni furono vivamente, energicamente rappresentati dal ministro che reggeva allora gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, in una nota che ha la data del 4 maggio 1848.

Leggendo quella nota si scorge l'influenza di nuovi tempi; gravi, solenni e quasi fatidiche sono le espressioni in quella nota contenute. Ivi la perfetta eguaglianza degli ecclesiastici

e dei laici dirimpetto alla legge civile e penale vi è dimostrata come una necessità recata dalle nostre istituzioni. Si prega, ma ad un tempo si dimostra ossequiosamente il diritto e la necessità di ottenere. Non si tacciono le possibili, anzi le certe conseguenze di una ripulsa, e si prevede il caso in cui il Parlamento debba fare per autorità propria, per autorità inerente alla potestà civile, ciò che sventuratamente col concorso della Santa Sede non si potesse conseguire. Questo dispaccio venne trasmesso al regio ministro in Roma, con incarico d'iniziare sollecitamente i negoziati e di procurare coi più efficaci mezzi la pronta conclusione.

Il regio ministro rispose accettando l'incarico e promettendo la massima diligenza. Egli pose tosto mano ai negoziati, dirigendosi con un ufficio al cardinale ministro di Sua Santità; il suo linguaggio era riverente, ma ad un tempo fermo e degno; ed io qui debbo rendergli un giusto encomio del modo con cui seppe sostenere i diritti e la dignità della nazione e del Governo.

Non tardò guari la risposta del ministro pontificio: i suoi termini erano convenienti, ma ad un tempo cauti e riserbati, quasi severi, e poco promettenti; si negava la correlazione tra le nostre condizioni politiche e la chiesta modificazione dei concordati; si ricordavano le concessioni già fatte nel 1742 e 1841; e si supponeva che queste concessioni potessero anche bastare alle nostre nuove condizioni politiche; si conchiudeva tuttavia che erasi deputato un cardinale a plenipotenziario per trattare.

Eccovi, o signori, i preliminari generali di un negoziato: da un canto proposte e sollecitazioni con indicazione degli oggetti su di cui dovevano aggirarsi le negoziazioni; dall'altro la deputazione di un plenipotenziario per udire le proposte, e trattare.

Ora viene la parte specifica dei negoziati.

In questo mezzo il signor ministro guardasigilli aveva istituita una Commissione composta di eminenti magistrati, col l'incarico di preparare un progetto di concordato; la Commissione si sdebitò del suo ufficio presentando un progetto di concordato composto di pochissimi articoli, che tutti in sostanza esprimevano un'idea sola, un solo principio, il principio cioè della perfetta eguaglianza degli ecclesiastici e dei laici dirimpetto alla legge civile e penale.

Signori, un principio di tal natura si può accettare o ricusare; ma scinderlo, ma accettarlo in parte, e ricusarlo nel resto, sarebbe un cozzare contro la natura stessa della cosa, e questo principio, o signori, a fronte del nostro Statuto fondamentale, era l'unica base possibile per noi onde venire alla conclusione di un concordato.

Ebbene, o signori, quel principio e quel concordato non furono accettati. Dopo non so quante conferenze, il cardinale plenipotenziario non si restrinse già a presentare semplicemente i suoi rilievi, ma dichiarò che non si poteva accettare il progetto del Governo; lo pose in disparte, propose altre basi, ed espresse la domanda di compensi.

Quanto alle basi, siccome dissentivano da quel principio, che era una necessità per noi, erano esse inaccettabili; erano desunte quelle basi da un concordato poco prima inteso tra la Corte pontificia ed un altro Governo italiano. Tale concordato non venne mai ratificato, non venne mai presentato a quel Parlamento, e non ebbe assolutamente alcun seguito; le stesse considerazioni, io credo, rendevano inaccettabile anche al Governo del Re.

Quanto ai compensi che allora furono genericamente proposti vi prego di permettermi un'osservazione. Io comprendo i compensi ove si tratti di materiali interessi, ma in fatto di

giurisdizioni, e di quelle giurisdizioni specialmente che riguardano ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato, io non posso comprendere altro compenso possibile, fuorchè quello che i rispettivi loro limiti vengano collocati precisamente là dove debbono essere costituiti per la natura stessa delle cose ed a comune beneficio delle due potestà.

Ma il preservare diritti essenzialmente inerenti alle prerogative dell'autorità civile col sacrificio di altri diritti che le appartengono esclusivamente, io lo reputo cosa illogica ed impossibile.

Si è molto parlato in allora, e si parlò anche molto in appresso della libertà assoluta, dell'indipendenza della Chiesa.

Noi abbiamo la libertà per la Chiesa, per gli ecclesiastici, per tutti; ma, o signori, quando al grado d'ispezione e di vigilanza che si appartenga alla potestà civile, non dirò già sulle cose spirituali, ma sull'esercizio esterno dell'autorità ecclesiastica e del culto, quel grado essenzialmente dipende dalla condizione politica, in cui la religione si trova dirimpetto allo Stato. Ebbene, francamente io dichiaro, o signori, che io non conosco paese cattolico dove la cattolica religione sia sola religione dello Stato, come ella è fortunatamente presso di noi, e dove l'autorità ecclesiastica abbia più libera l'azione del suo ministero di quello che essa l'abbia tra noi.

Se si vuole ridurre la religione cattolica al grado di una semplice opinione, e di una setta rivestita unicamente di diritti privati, posta del tutto fuori del Governo, allora, ma allora solamente, o signori, il Governo può rimanersi inperoso ed indifferente spettatore dei culti che si esercitano intorno a lui, senza mai uscire dalla sua inazione, se non quando si tratta o di reprimere un disordine o di punire un delitto; ma quando la religione cattolica è (come presso di noi) non una opinione, non una setta, ma un'autorità legalmente riconosciuta, legalmente costituita, protetta dal Governo, sussidiata inoltre da tutti i mezzi della pubblica forza, allora il rimanersi indifferente al cospetto di questa autorità sarebbe un assurdo religioso e politico. L'ufficio di protezione che impone speciali doveri al Governo gli attribuisce senza dubbio anche speciali diritti, e questi diritti sono inalienabili.

Dopo questo sviamento, torno ai negozianti, e dico che il principio posto innanzi dal Governo era stato rifiutato, primieramente colla non accettazione del progetto, e secondariamente colla proposta di basi, che erano con quel principio inconciliabili.

Venne successivamente un controprogetto, che rimesso al regio ministro in Roma fu poscia da lui trasmesso al ministro degli affari esteri.

Signori, io non mi soffermerò lungamente intorno alle basi, alle clausole, ai compensi proposti con questo progetto; la vostra Commissione li conosce, e desidero schiettamente che l'ordine della discussione non mi astringa a ripigliare di nuovo questo argomento; mi restringerò a dire che quello che ci veniva concesso era assolutamente insufficiente per noi e quello che ci veniva chiesto rendeva impossibile la conclusione di qualunque concordato.

In queste condizioni di cose io osservo, o signori, che il Governo aveva espresso desiderio e ferma volontà di trattare; che aveva posto innanzi un principio che era una vera necessità per lui; che questo principio poteva essere accettato o ricusato, e che lo fu, sia per la non accettazione del progetto, sia per la proposta di basi inconciliabili con quel principio, e sia finalmente con un controprogetto egualmente inaccettabile per noi.

Signori, si è fatto troppo? Si è fatto troppo poco? Si poteva fare di più?

Quelli che credono, come noi crediamo, che il regolamento della giustizia civile e penale fra i cittadini è un'essenziale prerogativa della sovranità nazionale, e che il volgere le nostre preghiere alla Corte di Roma era debito di convenienza, ma non necessità di diritto, non diranno sicuramente che siasi fatto troppo; non diranno neppure che siasi fatto troppo poco; diranno, come diciamo noi, che si è fatto abbastanza.

Ora vengo, o signori, ad un altro punto, voglio dire alla missione presso la Corte di Roma, di cui venni incaricato io stesso. Un breve cenno su di essa darà compimento a questa dolorosa serie di fatti.

Quella missione aveva per sostanziale argomento un oggetto che sommamente importava, ed importerà forse lungo tempo ancora, ad alcuni essenziali interessi religiosi e morali dello Stato. Voi mi permetterete, signori, di osservare su di esso il più assoluto silenzio.

Subordinatamente ed accessoriamente a quel primo oggetto, siccome recavano le mie istruzioni, e nel solo caso di favorevoli disposizioni, e di soddisfacente scioglimento della prima vertenza, io era incaricato di ripigliare le trattative intorno alla giurisdizione.

Mi recai al luogo destinato, trovai onestà ed onorevole accoglienza; vi corrisposi dal canto mio con la maggior dimostrazione del sentimento, che era ed è in me di devota ed ossequiosa riverenza; trattai del primo oggetto, ragionai intorno al secondo. Il primo oggetto, non ostante tutti i miei sforzi, interamente fallì; e dai ragionamenti fatti ed uditi, e dal complesso di tutto ciò che vidi e sentii, e da tutto l'insieme di quanto può far presagire l'esito di una negoziazione, io non ho potuto concepire una sola fondata speranza di venire alla conclusione di un concordato che potesse essere da un Ministero presentato al Parlamento.

Questa convinzione, o signori, sorta in me sulla faccia stessa dei luoghi, io la manifestava al Ministero dal luogo della mia missione, ed in un'epoca in cui non era certamente nella mia previsione, e meno ancora nelle mie speranze, e ne' miei voti, di occupare il doloroso seggio a cui venni chiamato in appresso.

In questa condizione di cose io non potevo esitare, il Ministero non esitò, e fui richiamato.

Signori, io non incolpo alcuno, io non fo che esporre la serie storica dei fatti. I Consigli del venerando Pontefice hanno anch'essi le loro tradizioni ed i loro sistemi; di queste tradizioni e di questi sistemi la Corte pontificia è sola estimatrice e giudice ella stessa; desidero, e vivamente desidero che quella costanza di proposito, che la lega così strettamente ai suoi antecedenti, non solo nei principii religiosi, che sono immutabili come la religione stessa, ma anche nelle cose di mera disciplina, di mero governo ecclesiastico, desidero, dico, che quella costanza le riesca in avvenire tanto vantaggiosa quanto pur troppo le fu talora fatale.

Iddio indirizzerà i suoi divisamenti pel bene di lei, della Chiesa, dell'Italia e di noi. (*Segni d'approvazione*)

Mi dominava in allora potentemente un pensiero, e debbo confessare che mi sta fisso in mente anche adesso. Quando le negoziazioni fossero state spinte a quell'ultima stretta cui arrivano ordinariamente le trattative infellicemente protratte, di due volontà ferme in due opposti sistemi, signori, la vostra condizione sarebbe forse stata migliore? Voi non avreste evitata la necessità di fare: quanto più durano le lotte, tanto più le scissure divengono inevitabili e profonde.

Questa considerazione mi guida a pregarvi ancora, o signori, di volermi permettere di ribattere un'altra accusa che si fa contra di questa legge, voglio dire l'accusa d'inopportu-

rità. A noi non basta, o signori, di essere creduti sinceri, un Ministero non deve sembrare imprudente ed avventato.

Odo che in generale si dice che questa legge è buona, utile, temperata. Signori, rare volte accade che le leggi buone, oneste, temperate siano inopportune.

Quando le leggi sono generalmente desiderate, il desiderio nasce dal sentimento di un bisogno universalmente riconosciuto o quasi non più contrastato. Questa legge, o signori, io la credo generalmente desiderata, ed anzi impazientemente aspettata; perchè adunque si direbbe inopportuna?

Quanto alla difficoltà dell'esecuzione, essa non mi spaventa. Quando le leggi sono moderate e buone, la natura stessa delle cose le aiuta, e i principii che le informano si fanno strada da sé.

Si disse che questa legge è un avviamento al scisma, giacchè anche questa parola fu pronunciata. Il scisma, signori, è la separazione dall'unità cattolica, ed ebbe spesso per funesta compagnia l'eresia, cioè la negazione di qualche cattolica verità, come, a cagion d'esempio, nel scisma d'Oriente, e nelle rivoluzioni religiose che afflissero la Germania e l'Inghilterra nel secolo XVI. Ma, signori, considerate le tenui proporzioni di questa legge; vi ha in essa qualche offesa all'unità cattolica? Si disconosce forse il principato del Pontefice nelle cose ecclesiastiche, nelle cose attenenti alla religione? Qual verità si nega, si disconosce in questa legge? Ella non ha, o signori, altro scopo che di rivendicare alla sovranità civile diritti staccati da lei, diritti che si esercitano dalla podestà civile in quasi tutti i più cattolici paesi del mondo cattolico.

Ma vi ha di più, o signori, questa legge, non è solamente opportuna, è necessaria. E qui io vi prego di andare persuasi che il mio pensiero è alienissimo dal recare una qualunque benchè menoma offesa alla dignità del clero. Ma quando si parla di leggi e di Governo è impossibile di non parlare altresì di repressione. Or bene, il clero si trova a questo riguardo, presso di noi, in una condizione del tutto anormale, dissimile da quella in cui siasi trovato giammai in questa monarchia.

Prima dello Statuto, la legalità non colpiva sempre gli ecclesiastici, ma il potere economico li poteva colpire sempre. E, cosa singolare, o signori, le immunità che sottraevano un ecclesiastico all'azione della giustizia civile non lo proteggevano contro gli arbitrii del potere, ed una carcerazione che non poteva essere inflitta colle solennità di un giudizio da un tribunale civile veniva ordinata e talora a tempo indeterminato con un provvedimento economico. Si diceva in allora che si voleva evitare lo scandalo, come se lo scandalo stesse nella pena e non nel delitto, e specialmente nel delitto impunito.

Era questa in allora quasi una necessità legale. Siccome a governare bene o male è indispensabile qualche mezzo di repressione, quando mancavano i mezzi legali si ricorreva ai mezzi economici. Ora non si potrebbero adoperare questi mezzi senza una flagrante violazione dello Statuto; e noi francamente e lealmente applichiamo agli ecclesiastici le franchigie da quello statuite. Non è men vero però che in questa condizione di cose vi ha una lacuna, e che questa lacuna sarà riempita colla legge di diritto comune che è presentata alle vostre deliberazioni.

Si è detto inoltre che il Ministero con questa legge si scostava da quelle vie di moderazione che costituiscono il suo programma.

Signori, io non lo credo. La natura temperata di questa legge va incontro ai partiti estremi, qualunque ne sia la

bandiera. Del resto io la veggio desiderata da moltissimi rispettabili uomini, che sicurissimamente appartengono alla classe dei moderati; nè ci mancarono da questo lato i consigli ed i conforti per proporvi questa legge.

Signori, quello che troppo spesso perde i Governi moderati è l'inazione. Quando una riforma è generalmente desiderata, se gli uomini moderati non la fanno, l'opinione pubblica li abbandona, e le riforme si procurano poi col mezzo di politici sconvolgimenti: e come si facciano le riforme con questi mezzi lo sa la Chiesa, lo sanno gli ecclesiastici, lo sa l'Europa. La storia delle rivoluzioni è piena di esempi che io potrei addurre a conferma del mio assunto.

Signori! io non so quale avvenire riserbi Iddio a questa vecchia e travagliata Europa; ma qualunque siano per essere le contingenze politiche intorno a noi, non altrimenti potremo noi preservarne il nostro diletto paese, che stando saldi, stretti, uniti col concorso di tutte le volontà e di tutte le forze sulle basi delle nostre istituzioni politiche. Questa legge dimostrerà, o signori, che il Parlamento ed il Governo hanno fede nello Statuto; ed anche da questo lato essa può avere la sua opportunità e la sua importanza.

Ora, o signori, io torno colà d'onde mi sono con un giro forse soverchiamente lungo dipartito, voglio dire al principio di sovranità nazionale che informa questa legge, e che le dà tutta la sostanza e tutta la vita. Esso è l'unica questione che si presenta alle vostre deliberazioni. Io confidentemente la abbandono al sentimento patrio, ai lumi ed alla saviezza del Senato. *(Vivi e prolungati applausi)*

PRESIDENTE. Io colgo quest'occasione per invitare l'adunanza a voler temperarsi da qualunque applauso, anche meritato, e maggiormente da alcun segno di disapprovazione. La primiera e la più delicata delle nostre libertà è quella delle discussioni parlamentari. Io voglio confidare che questa ammonizione avrà il valore di un fruttuoso consiglio, e che in tal modo io sarò dispensato dal por mano a quei mezzi che la legge mette a mia disposizione per ricondurre l'ordine ove venga turbato.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella non è iscritta.

DE FORNARI. Domando la parola sopra l'incidente relativo al deposito dei documenti che era stato preliminarmente domandato con apposita interpellanza al Ministero.

PRESIDENTE. Nessuno ha insistito perchè si depositino questi documenti; perciò credo inutile di aprire discussione su tal proposito.

DE FORNARI. Essendo il caso di parlare sopra un incidente che si presenta come pregiudiziale, non è caso d'aver la parola in ordine d'iscrizione. L'incidente si manifesta tuttora esistente e tendente alla sospensione; il signor ministro ha dato solo ora le risposte all'interpellanza; è d'uopo sapere se questa debba aver seguito; perchè se è destinata ad averlo, si riprodurrebbe o esplicitamente, o con la sua influenza nel corso della discussione: inconveniente, a togliere il quale era destinato il discorso mio.

PRESIDENTE. Io ebbi già l'onore di osservare che non essendovi alcuno il quale chiedga spiegazioni ulteriori al ministro sul deposito dei documenti, non vi è incidente che possa dar luogo a nuove deliberazioni del Senato.

DE FORNARI. Io allora domando atto che questo incidente è senza seguito.

COLLI. Sono io che ho chiesto al signor ministro di grazia e giustizia se era disposto a deporre sul banco della Presidenza i documenti relativi alle negoziazioni; ma poichè il signor ministro ha detto che egli non credeva opportuno di

deporli, la questione rimane esaurita, e resta facoltà a ciascuno di dire quello di cui è convinto.

PRESIDENTE. L'oratore iscritto in primo luogo contro la legge è il senatore Di Saluzzo Alessandro.

DI SALUZZO ALESSANDRO. La mia voce è così debole, che prego il mio collega il senatore De Cardenas a voler leggere in vece mia.

DE CARDENAS. *(Legge)* Signori senatori, se ho domandata la parola, non è già perchè io m'intenda di trattare il merito del progetto di legge stato presentato nell'interesse della religione e dello Stato, ciò che disdirebbe a me alla presenza de' venerandi prelati, de' dotti magistrati che seguono fra noi. E però mi farò ad esaminare brevemente tal progetto, solamente per rispetto al modo in cui è stato proposto, per rispetto alle circostanze nelle quali è presentato, e finalmente per rispetto alle conseguenze che ne possono derivare.

Osserverò anzitutto che questo progetto di legge, nel modo in cui è proposto, tende a niente meno che a rompere in parte i concordati antichi con la Santa Sede, senza che questa sia chiamata ad intervenire; su del che aggiungerò che nessun trattato, nessuna diplomatica convenzione, quando siano stati liberamente consentiti, si possono giustamente rompere da una delle parti contraenti, sulla semplice allegazione che gli accordi già prima sanciti non più si confanno con le varie circostanze presenti.

Nè varrà opporre che, trattandosi di concordati, questi hanno indole propria e diversa dagli altri atti diplomatici, sia per la diversità del loro oggetto, sia perchè è speciale condizione di essi, che i loro effetti si compiano dentro i limiti dello Stato per cui sono stipulati, imperocchè una tale dottrina non fu mai invocata neppure dai Governi non cattolici, per dispensarsi dall'eseguire le convenzioni da essi firmate colla Sede apostolica; ed in vero, anzi per le potenze cattoliche la santità dell'oggetto religioso aggiungendosi nei concordati all'inviolabilità dell'atto politico, tanto più se ne fa stretto il vincolo. E questa dottrina è quella stessa che già veniva da un ministro proclamata con le seguenti parole:

« Niuno non sa che secondo le leggi da cui siamo retti, e più ancora giusta i concordati tra il sacerdozio e l'impero intervenuti, le leggi ecclesiastiche son tutt'altro che leggi dalla cui osservanza possa lo Stato a suo talento sottrarsi, non potendo la Camera violare la santità delle leggi che sono in vigore, rompere la fede dei patti colla Santa Sede firmati e mantenuti sin qua in piena osservanza, ed attribuire a sè un potere che realmente non le appartiene, svestendone chi ne sia legittimamente in potere. »

L'allontanarsi da queste norme non sarebbe, a parer mio, cosa degna di un popolo generoso e pio; e sarebbe inoltre atto forse imprudente, posciachè si mostrerebbe al cospetto dell'Europa poca curanza del diritto internazionale, scudo fermissimo dell'indipendenza dei popoli, tanto più di quelli men potenti contro le violenze dei popoli più forti.

Venendo ora a toccare delle circostanze in cui è proposta questa legge, mi farò ad osservare che nessuna evidente cagione di urgenza poteva indurre a presentarla al Parlamento, quando tanti altri sono i provvedimenti che con premura si aspettano dal pubblico. In questi giorni d'altronde, mentre non si può contendere che la religione è bersagliata da così fiere tempeste, pubblicamente insultata e derisa, mentre vive fra le afflizioni in terra non sua il supremo suo Capo, parrà certo a molti men degno che uno Stato cattolico imprenda di sciogliere gli antichi suoi vincoli con la Chiesa, a vece di mostrarvisi ossequioso e benevolo.

Si è detto non essersi venuto a tale estremo passo, se non dopo replicate ed inutili negoziazioni colla Curia romana; ma nessuno tampoco che sia istruito in sì grave materia potrà persuadersi che lo spazio di pochi mesi, se si vuole anche ripetuti, potesse essere bastante a superare le difficoltà che naturalmente si presentano in simili trattative: e senza uscire dagli esempi della stessa nostra diplomazia, chi ignora quanto tempo durassero i caldi negoziati che precedettero i concordati tra il pontefice Benedetto XIV ed il re Vittorio Amedeo II, ora sono poco meno di due secoli, monumento non perituro della gloria di quei sovrani, non meno che del sapere e della prudenza de' loro ministri?

Resta per compire al mio assunto il fare un breve cenno intorno alle gravissime conseguenze che può avere la proposta legge sancita senza i dovuti concerti colla Santa Sede, tanto più dopo la dichiarazione del corpo episcopale di tutte le provincie ecclesiastiche dello Stato, e viemeglio ancora dopo la protesta in nome del Sommo Pontefice pubblicata, colla quale dichiara essere suo desiderio e sua intenzione di divenire a tutti i possibili ed amichevoli concerti col nostro Governo.

In questo stato di cose, sarebbero, a mio avviso, da temersi frequenti dispareri fra le podestà ecclesiastiche e civili; i dubbi che ne nascerebbero nelle coscienze di molti, cagioni d'irrequietudini, e forse di dissidi fra i cittadini, e nel seno delle stesse famiglie, divisioni e dissidi tanto più difficili a conciliarsi, quanto che in punto di convinzione religiosa l'uomo non riconosce altra autorità che quella della religione medesima che professa; e ciò in tempi in cui tanto preme di veder riunito in generoso pacifico accordo il paese nostro, sotto la nazionale bandiera, sotto l'egida dello Statuto fondamentale, e sotto la protezione della santa avita nostra religione, dalla quale nessuno fra i governanti, nè fra i governati vorrà allontanarsi mai.

Per queste considerazioni, e fintantochè si siano presi i dovuti concerti colla Santa Sede, non tanto difficili forse a conchiudersi quanto da altri si crede, il mio voto, cioè quello di S. E. (*Indicando il senatore Alessandro di Saluzzo*) (*Harità*), è contrario all'adozione della legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore marchese Roberto d'Azeglio.

D'AZEGLIO. Signori senatori, per non abusare della vostra sofferenza in una circostanza ove dalla gravità della materia si può arguire la gravità della discussione, io stimo opportuno astenermi da ogni preambolo oratorio, facendomi soltanto a ragionare, con tutta la riserva impostami dalla mia insufficienza, sui punti più vitali dell'argomento che presentasi alla vostra deliberazione.

Signori, se diamo uno sguardo intorno a noi, vediamo che il mondo morale appare come sconvolto e smosso dal suo antico centro; gli spiriti, rapiti dalla corrente elettrica delle idee, sono condotti ad un'esaltazione che produce una sorta di cataclismo universale; un principio avverso all'ordine va estendendo con vasto fermento la sua influenza malefica, perturbatrice, per ogni dove; e una spinta data da milioni di braccia tenta di precipitare l'Europa nell'abisso della barbarie e dell'anarchia. Un tremendo presente e un più tremendo avvenire minacciano la proprietà, la famiglia, la religione. Non v'ha contrada, ove il fatale risultato delle elezioni avvenute in Francia il 10 marzo scorso non desti serie inquietudini sulle sinistre conseguenze che se ne possono dedurre; più fatali sono gli eventi, più sinistre le conseguenze che presentano le condizioni morali dell'inferiore Italia, e precipuamente quelle dello Stato romano, ove a malgrado degli ec-

cessi in cui prorompeva la parte demagogica, un popolo nodrito nella religione, un popolo che riconosce nella presenza del Pontefice in Roma il fonte di sua materiale esistenza, pure quell'istesso popolo protesta con pertinace volontà contro il ristabilimento dell'amministrazione clericale, i cui abusi, di esosa ricordanza, concorsero in ogni tempo, ma più che mai nel nostro, a sviarne l'animo dalla religione e da' suoi ministri. Quantunque minore l'avversione perchè minori gli abusi nel paese nostro, pure esso non andava del tutto esente dalla reazione prodotta sugli animi dall'ingerenza, e, in certi periodi, dalla preponderanza clericale negli affari dello Stato. Non credo esservi un solo fra i cittadini del reame, il quale per interessi propri o altrui non abbia avuto argomento di deplorare un privilegio di sua natura opposto alle condizioni essenziali della giustizia, e che altamente non applauda alla cessazione d'un tanto disordine. Quante volte non è avvenuto nei passati tempi che l'uomo di chiesa, inculcando al popolo l'eguaglianza della divina giustizia, e invocando per sé la parzialità della giustizia umana, esautorasse così la sacra parola col dannevole contrasto dell'esempio! V'ha nella nostra, come in ogni altra contrada, una parte di popolo, la quale, per essere rozza e ignorante (colpa a chi non la faceva educare), non n'è pur meno dotata di buona logica naturale, e che allorchando le avviene imbattersi in un secolare che contenda insieme con un ecclesiastico per interessi di pecunia o di roba vede la lite decisa da un tribunale composto di preti, benchè imparziale siane la sentenza, offeso ne rimane quel senso di giustizia che fu insito da Dio in ogni umano intelletto. Anche la comprensione dell'uomo analfabeto si eleva a percepire in tali quistioni che un podere non è un dogma, che una pigione di casa non è un quesito teologico; ed esser contrario all'ordine che gemino sia il tribunale, se uno il pialo; che abbiavi una legge per i cittadini ed una per i chierici, e che la religione possa aver che fare con i beni di questo mondo. Peggio che peggio poi se la sentenza abbia mostra di favore non che d'ingiustizia, come talvolta è avvenuto, o se il capo dell'omicida sia fatto salvo dalla tonsura sacerdotale. Indi il disprezzo, l'odio, il rancore contro al clero (non contendiamo se meritati o no), ma sempre reali e deplorandi; indi soprattutto il vacillare e l'affievolirsi delle religiose credenze, indi l'adito aperto non solo alle dottrine del protestantismo, ma a quelle dello scetticismo, assai più perniciose, perchè se l'uno è credenza in una religione erronea, l'altro è il dubbio su tutte le religioni, è il soffio infernale per cui viene estinto quel faro celeste che illumina l'intera umanità. A tutti son pur troppo noti i rapidi progressi di tal lue morale in Italia, e come dalle sfrenatezze e dalle inverecondie della stampa siare doppiata l'attività. Il riversamento degli errori politici della Santa Sede e del principe temporale sulla religione e sul Pontefice, suo capo spirituale, che era causa d'anima avversione contro l'uno e contro l'altra in ogni età, n'è l'un cento più nella presente, e le tempeste che sin qui turbarono e ancora abbuiano il cielo politico d'Italia, furono in gran parte prodotte dalla lotta che le due potestà destano fra il bene e il male, fra lo spirito e la materia, quasichè il buono e il cattivo principio di Zoroastro abbian dalla Persia fatta la lor migrazione in Europa. La condotta della Corte di Roma, che nel 1848 avea rinnovato nella cristianità l'ascendente ed il fervore della primitiva Chiesa, ridestò nel 1850 contro quella Corte e contro la religione le antiche accuse, e nell'orgasmo di lor passioni politiche, e nell'amara delusione delle concepite speranze gli uomini sentirono esacerbarsi nel cuore le antiche antipatie, e odiarono la religione cattolica e i suoi ministri di tutto l'amore

che portavano alla gloria e all'indipendenza della patria italiana.

È tempo, o signori, di rimediare a un tale stato di cose; è tempo di attemperare con misure altamente richieste dalla maturità dei popoli quella pericolosa ira mantenuta in essi contro la religione cattolica da certi contrasti fra la sua spiritualità e le sue temporalità. È urgente dovere di chi regge lo Stato effondere con ogni possa l'elemento religioso nel popolo e mantenervi salda l'antica fede degli avi, a custodia delle recenti sue libertà. La religione, tutti ne conveniamo, è l'alto vitale della società umana; essa è l'aroma che impedisce la libertà di corrompersi. Ma affinché così ella estenda la sua divina tutela sugli uomini convien sia pura da ogni lega materiale, ligia alla celeste sua origine; convien che i suoi ministri, anziché arrogarsi la riverenza del popolo, col separarsi dal popolo, se la cattivino al contrario con riunirsi fratellevolmente ad esso. Non è già il privilegio che sublima l'ordine ecclesiastico, ma la virtù, come non è l'espiazione che lo degrada, ma il vizio, il delitto. Il privilegio minora l'ascendente della virtù, nulla toglie allo scandalo del vizio: il privilegio non è già la nube misteriosa che ne occulta la deformità, ma è il raggio di luce che la pone in mostra; e se il vizio isolato attrae l'odio e il disprezzo a un solo, il privilegio che lo classifica e lo protegge estende quel disprezzo e quell'odio a tutta una classe, quantunque immeritevole. Il miglior privilegio del clero siane la religione e la patria carità, l'intemerato costume, la pietà, la dottrina. Siane il miglior diritto alla pubblica estimazione il vederlo, con quella unità d'impulso che deriva dall'unità del principio, consociarsi ai sentimenti nobili e generosi della nazione, non più avverso, ma inclinato a volgarizzare nel popolo que' provvidi istituti che concorrono ad elevarne la dignità morale, educandolo nell'infanzia, illuminandolo nella virilità, confortandolo nell'età senile. Molti, per nostra ventura, sono i membri del clero che dotti degli uomini e del secolo, lealmente si associarono al progresso dell'umanità, affratellandosi colle classi popolari per avviarle alla notizia di quelle libere istituzioni che ne estesero il civile e politico orizzonte. Ma questi sono di parere non esser necessari all'ordine loro privilegi forensi, che considerano qual richiamo all'invidia, anziché qual decoro al grado. Essi giudicano bastare al libero andamento della Chiesa che sia concesso ai suoi ministri godere nella cerchia dell'azione loro di quella libertà che appartiene a tutti gli altri ordini. E certamente ninno potrà negare conforme alla civile equità che in una foggia di Governo, ove il clero è chiamato a far parte della potestà esecutiva, delle due Camere del Parlamento, delle amministrazioni municipali e provinciali, ove gode, in una parola, di tutti i diritti appartenenti agli altri cittadini, sia esso ad un tempo sottoposto alla comune legge.

Ecco in che modo si esprime su questo grave argomento uno dei più dotti canonisti della Francia, il vescovo di Langres:

« Dans aucun cas un prince ne peut refuser à l'Église la liberté de son exercice et de son développement, mais il peut quelquefois ne pas lui accorder certains privilèges, certaine protection, s'il devait en résulter un trop grand dommage pour la société civile, dont il est spécialement chargé, et si surtout l'Église elle-même, par suite de certaines réactions devait en souffrir. »

E in altro luogo:

« Les membres de l'Église, prêtres ou laïques, sont, comme citoyens, soumis aux lois civiles; et à ce titre ils sont tous dans l'Etat égaux aux autres citoyens, obligés comme tels aux

mêmes devoirs, jouissant des mêmes droits, en vertu de la même législation. » (Cas de conscience, pag. 18 et 113, édit. de Paris.)

L'alterazione di tali semplici principii di giustizia fu nei primi secoli della Chiesa generata da un motivo commendevole, la speciale protezione che Costantino stimò dover manifestare in di lei favore, in un tempo ove per l'inferiorità numerica de' suoi proseliti essa era esposta alla preponderanza e all'oppressione del paganesimo. Il privilegio di giurisdizione concesso da quell'imperatore ai soli vescovi, e da Onorio e Teodosio il giovane esteso a tutto il clero, a cui Giustiniano confermavane la prerogativa, giustificato allora dalla condizione dei tempi e da quella del cristianesimo, divenne col decorso degli anni sorgente di continui contrasti fra la Chiesa e l'Impero, i quali ridondarono a danno della religione. I decreti di que' principii erano un'innovazione nei rapporti stabili fra l'autorità temporale e la spirituale sia prima che dopo la fondazione del cristianesimo. Sotto il rito giudaico ricusavasi agli stessi grandi sacerdoti quello che in oggi vien concesso all'ultimo de' chierici; nè vi appare l'abus dell'asilo nel tempio, quantunque fossero tra gli israeliti alcune città, dette d'asilo, indicate da Dio medesimo a salvezza di coloro che, senza proposito deliberato, avessero commesso alcun delitto. Infatti leggiamo che Salomone depose il sommo pontefice Abiathar senza consultare l'autorità della sinagoga (1), e fece uccidere l'omicida Gioabbo nell'istesso tabernacolo del Signore. Sotto la nuova legge osserviamo altresì che quando Gesù Cristo veniva accusato avanti ad un giudice secolare e pagano non ne ricusava la giurisdizione, e che San Paolo, essendo stato tradotto al tribunale di Felice e di Festo, sottoponevasi alla loro sentenza.

Se circostanze di tempi e considerazioni di convenienza fecero deviare Costantino e i suoi successori dall'uniforme amministrazione della giustizia, circostanze di tempi e considerazioni di convenienza inducono altresì il nostro Governo a porsi sulla via in cui tanti altri già lo precedettero. È eguaglianza della giustizia per tutte le classi, e fra le libertà dello Statuto quella che il popolo più apprezza, perchè l'esperienza del passato gli dimostra essere talvolta l'infinità di sua posizione sociale a lui ridondata in qualche disfavore. Sono ormai spariti i privilegi d'ogni classe dalla nostra legislazione: ne rimase eccettuata una sola, ed è conforme alla natura delle cose che, sia per amor della giustizia, sia per odio ad un ultimo privilegio, su lei tutte ricadano le invidie e le animosità, e siane con danno della religione menomato il morale ascendente. Ricollocare pertanto il clero sotto la comune legge è rendere omaggio alla santità del sacerdozio, che allora soltanto è nelle vie del Signore quando è nelle vie della giustizia.

V'hanno, o signori, nell'attuale stato della società miglioramenti di una necessità sì incalzante, e questo è nel novero che sempre tardi giungono per quanto siane sollecita l'adozione. Il merito, così dei Governi come dei corpi politici, si deduce in parte da quella abacrità giudiziaria con cui essi sanno assecondare le savie riforme reclamate dai popoli. Guai a quegli uomini di Stato che senza indugio non comprendono la mobile scena sociale in cui rappresentano la parte loro! Quello che essi o per ostinazione, o per ripugnanza, o per naturale assonnamento non fanno, allorchè le riforme procederebbero con ordine e misura, lo fa poi con impeto disordinato e furibondo il torrente estermiatore delle rivoluzioni, il quale tutto altera e distrugge in un momento, e segna il

(1) Bibb., *Dei Re*, lib. III, cap. II.

suo passaggio colle rovine. Io credo sia tempo di agire mentre ancora n'è lontano il rombo minaccioso, affinché non sembri imposto da imminenza di pericolo quello che da sapienza di Governo deve essere suggerito.

Io credo adunque dimostrato che il Ministero proponendo il presente progetto di legge abbia operato con senno politico: credo inoltre ch'egli abbia operato conformemente al preciso dovere impostogli dal proprio giuramento allo Statuto, attuando nel fatto una legge che in massima già era stata decretata sin dal dì 4 marzo 1848, la quale, se in quel giorno fosse, da chi allora sedeva al Governo, stata mandata ad effetto, non avrebbe verosimilmente la sua adozione incontrato nè internamente, nè esternamente sì gravi ostacoli e difficoltà.

Ecco le parole dello Statuto all'articolo 24: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge, » e all'articolo 71: « Niuno può esser distolto dai suoi giudici naturali. » Sembra che, senza il corredo di speciali cognizioni legislative, basti la dote del semplice buon senso onde ognuno riconosca essere per tali parole formalmente ordinata la cessazione d'ogni privilegio di foro nello Stato. Si noti inoltre che in virtù dell'articolo 68 « La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da giudici che egli istituisce. » Ora, la giustizia amministrata da un magistrato che, nella sua qualità di ecclesiastico dipende da un capo che non è il Re, più non emana dal Re; il giudice di quel tribunale non è istituito dal Re. La sua esistenza è dunque contraria a tale articolo dello Statuto, e perciò illegale. La giurisdizione ecclesiastica è per conseguenza contraria a tre articoli del patto fondamentale, contraria al principio della giustizia, contraria alla religione da cui la giustizia emana, e dovea quindi trovarsi abolita nel Codice che un legislatore iniziava sotto l'auspicio della religione.

E qui è necessario, o signori, notare un fatto importante che raccomando alla vostra considerazione. — Due principi egualmente religiosi, egualmente intenti a riformare gli abusi dell'antica società, si levano in Italia, e invocando il nome di Dio, fondano lo Statuto da essi impartito ai loro popoli sulla base inconcussa della religione e della giustizia. È intenzione così di Carlo Alberto come di Pio IX che la dignità ecclesiastica sia tenuta nella massima riverenza, e che niuna fondata lagnanza del popolo possa menomarne il religioso ascendente.

Ora, questi due principi, i quali nulla assolutamente farebbero contro l'autorità spirituale del clero, giudicano però giovevole alla religione di abolire in quell'istesso clero certi privilegi temporali che evidentemente contrastano colla giustizia, e con ammirabile accordo, anzi con quasi simultaneo decreto ambidue si risolvono a riformare il privilegio della giurisdizione ecclesiastica ne' loro domini.

Io vi presento qui lo Statuto romano, ove osserverete che il Pontefice Pio IX medesimo decretava l'abolizione del foro ecclesiastico negli Stati della Chiesa in ordine a quell'istesso sentimento religioso che aveva suggerito al re Carlo Alberto il 24° articolo dello Statuto piemontese. Cosicché risulta evidentemente che quella riforma, contro la quale si mena oggigiorno tanto rumore, innanzi a cui si sollevano sì numerosi ostacoli, veniva da quei due principi adottata come una conseguenza emanante dall'istesso principio, come la deduzione naturale di un'istessa premessa logica.

Ecco in quali termini è espresso l'articolo 4 dello Statuto romano:

« Non saranno istituiti tribunali o Commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile come criminale

sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono eguali. »

Il privilegio del foro ecclesiastico è dunque stato abolito da Pio IX per un atto prodotto dalla sua volontà. Ma forse prevedeva quel Pontefice, sin d'allora, potesse nascere in avvenire alcuna circostanza in cui fosse revocata in dubbio la spontaneità delle di lui intenzioni, ed ecco la formale protesta con cui egli dava ultimo complemento all'autenticità di quel solenne decreto, ad annichilare anticipatamente e radicalmente ogni possibile opposizione:

« Art. 69. ... Vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente o diritto quesito, o diritto de' terzi, o vizio di orreazione o surrezione, possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto, il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una bolla concistoriale, secondo l'antica forma, a perpetua memoria. »

Signori, lasciamo da banda l'assurdo, ed invochiamo soltanto il probabile. È egli possibile che l'istesso Pontefice, il quale con tanta fermezza di volontà, con tal valor di parola, dichiarava giusta una legge, e la decretava nel proprio Stato, fosse per riprovarla in un altro? Che egli fosse per negare al popolo subalpino quello di cui stimava degno il popolo romano? Nè oppongasi a tutto questo che potesse allora in modo diretto o indiretto essere usata alcuna violenza alla volontà del Santo Padre, mentre è di storica notorietà essere a quel tempo ancora Pio IX l'oggetto dell'amore e dell'ammirazione non solo dei Romani, ma di tutta Italia, ed aver egli atteso con una sorta di gelosa iniziativa a compier da sè solo, col concorso di pochi cardinali, quell'importante lavoro che sol brevi momenti prima della sua pubblicazione veniva poi comunicato ai ministri.

E qualora tutte queste considerazioni non fossero bastevoli a convincere gli oppugnatori del progetto di legge sull'intimo convincimento di Pio IX riguardo ad una quistione che in lui era evidentemente quistione di principii, io vi offro qui un altro documento che per la sua importanza e autenticità è tale da dissipare negli spiriti i più prevenuti ogni reliquia di dubbio, e provare come l'abnegazione d'ogni privilegio di foro venisse da esso risolta sin dai primi periodi del suo regno. Il documento che io sottopongo al vostro giudizio è intitolato: *Motuproprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, e porta la data dell'anno 1847.

Ecco il tenore dei due articoli che unificano l'azione della legge verso tutte le classi e collocano la giustizia sotto il ministero dell'autorità governativa:

« Art. 25. Il ministro di grazia e giustizia soprintende all'amministrazione civile e criminale dello Stato.

« Art. 26. Sono perciò da lui dipendenti tutti i tribunali e giudici civili e criminali, i governatori per la parte giudiziale, le rispettive curie, cancellerie ed uffiziali ministeriali coi rispettivi uffizi. »

Due sono adunque le circostanze, due i decreti in cui il Sommo Pontefice attestava agli occhi di tutta Italia, di tutta Europa la propria risoluzione, e coll'istessa sua mano gettava a terra le ultime reliquie del gotico edificio che ancora ingombravano il vestibolo del tempio. Nel motuproprio del 1847 egli bandiva, al cospetto della cristianità, l'eguaglianza della legge come principio, e dichiarava ad un tempo conforme all'opinione ortodossa l'abolizione del foro ecclesiastico come applicazione del principio.

Il re Carlo Alberto, il quale, come figlio rispettoso alla comune madre, non avrebbe mosso dito senza afforzarsi di sua autorità, affrancato da quelle parole, imitava il 4 marzo 1848

l'esempio del Pontefice. E questi, 10 giorni dopo la promulgazione dello Statuto piemontese (il 14 marzo), riconfermava poi nello Statuto romano quell'istessa riforma già da esso decretata nel motuproprio del 1847, cosicchè quand'anche non avesse Pio IX ufficialmente dichiarato essere quell'atto l'assoluta sua volontà, a niun uomo ligio all'autorevole verbo due volte disceso dal Vaticano era lecito revocarlo in dubbio le intenzioni, le quali, perchè conformi alla gran parola del Cristo sul proprio regno, appunto eran conformi alla santità di chi le manifestava, e cessava in tutta Europa quello stato anormale e contrario alla ragione per cui in Piemonte e in Liguria era male quello che da anni e da secoli era bene in altre contrade, e il giusto e l'ingiusto venivan definiti dalla linea delle longitudini o da quella dei meridiani.

Dal tenore di questi fatti risulta evidentemente un'importantissima conseguenza, cioè che la questione relativa ai trattati avvenuti fra il nostro Governo e la Santa Sede già era stata risolta sin dal giorno in cui dal re Carlo Alberto si promulgava il Codice delle nostre libertà; e che per tale ragione dee siffatta difficoltà considerarsi come cosa giudicata anticipatamente e su cui non può oramai ammettersi verun regresso.

Quando S. M. il re Vittorio Emanuele saliva al trono, quando l'attual Ministero assumeva le redini dello Stato, ambidue trovarono essere lo Statuto in pieno vigore e sola legge nel reame, e per conseguenza già trovarono ordinata dallo Statuto l'abolizione della giurisdizione ecclesiastica. I ministri del Re altro ora non fanno se non proporre che sia ridotto nella realtà quello che dalla legge era già prestabilito col doppio concorso della volontà diretta di Carlo Alberto, e della volontà indiretta e ripetutamente dichiarata di Pio IX. A Carlo Alberto ed a Pio IX adunque la gloria, a Carlo Alberto e a Pio IX la mallevadoria della grande riforma.

Si cessi pertanto di muovere indebita lagnanza contro una legge che è semplicemente ordinativa di un decreto già promulgato dallo Statuto; si cessi di ripetere essere cotale atto per riuscire di grave ingiuria al successore di san Pietro. Non v'ha qui altra ingiuria, a parer mio, se non quella fatta alla autorità del Re, coll'incongrua pretesa che, monarca indipendente, egli abbia a sollecitare da un potentato estero la permissione di far eseguire una legge iniziata dal Papa, decretata dal suo genitore, giurata da lui, applaudita dal Parlamento.

Consideriamo che la riforma proposta essendo l'unificazione del diritto, ossia la riduzione dell'ingiusto sotto ai canoni eterni del giusto, è esclusivamente nelle attribuzioni della podestà governativa. Consideriamo che il re Vittorio Emanuele nulla ha mutato alla legge organica del reame; che egli deve difenderla come una emanazione dell'autorità regia, di cui non può permettere veruna imminuzione senza mancare ad uno dei più sacri doveri di principe. Non ci lasciamo illudere dai subdoli ragionamenti di alcuni sofisti politici, i quali appunto sull'inalienabilità della potestà regia, ma immoderatamente e irragionevolmente applicata, fondano i loro fallaci cavilli per infirmare la validità delle concessioni fatteci dal Sovrano largitore dello Statuto. Ah ci sia dato invocare una volta la buona fede! e si rammentino essi le gravi condizioni dei tempi in cui si compiva il gran fatto dell'anno 1848; e sappiano che i moti universali avvenuti in Europa durante quel breve periodo erano destinati a fermare un'era novella, un'era eterna nella storia delle nazioni, a stipulare un patto d'alleanza fra la ragione dei popoli e quella dei re, ed a separare con un abisso il passato dall'avvenire. Si rammentino una volta che sopra l'autorità dei re sta l'au-

torità di Dio, il quale comanda ai re di operare la giustizia, e che foriera tremenda alla voce di Dio è la voce del popolo. Quando quella voce si fa sentire nel mondo, allora i re si spogliano dell'arbitrio e regnano colla giustizia. E allora l'umanità procede ordinata nella via di perfezionamento che il dito di Dio le indicò fin dal principio dei secoli.

Nell'atto di dare una piena adesione alla proposta fatta dal Ministero, io stimo mio dovere di protestare che, professando io per sincero convincimento la religione cattolica, niuna umana considerazione mi farebbe adottare una legge da cui ne fosse menomamente offeso il dogma o il principio di sommissione all'autorità spirituale del Pontefice come capo della Chiesa; ma protesto ad un tempo esser io pienamente convinto di potere in tutta sicurezza di coscienza dare il mio assenso alla presente legge, come quella che intende ad effondere nella giustizia umana la severa imparzialità della giustizia divina; a restituire il clero nel grado che religiosamente gli appartiene nella cristiana fratellanza, e a fare il tempio di Dio asilo alla pietà, all'infortunio, non al delitto. Perciò ho ferma fede che votandola il Parlamento e ratificandola il Re, l'uno e l'altro compiranno l'alto mandato di giustizia che loro affidava quello che n'è sommo principio, quello per cui regnano i re, e i legislatori decretano il giusto: *Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt* (1).

Io voto per l'adozione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Il turno dell'iscrizione chiama a parlare il senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Prego il senatore Colli di leggere in vece mia, perchè temo per la mia fievole voce di non essere inteso.

COLLI. (*Legge*) Messieurs les sénateurs, j'ai de très-graves observations à vous faire au sujet de la loi qui nous est présentée.

Je conteste que nous ayons le droit de régler, sans le concours du Saint-Siège, des points de discipline ecclésiastique aussi importants que ceux dont il s'agit, et je le conteste surtout d'après les engagements que nous avons contractés envers ce pouvoir suprême.

Je crois aussi que chacune des lois qui nous sont proposées peut être justement l'objet de graves et sévères critiques.

Mais je dois avant tout déclarer que j'ai l'intime conviction que nos négociations avec la Cour de Rome n'ont pas été convenablement conduites. J'oserai presque dire qu'il n'y a pas eu de vraies négociations.

En effet, nous savons tous que celles entamées avec cette Cour au commencement de l'année 1848 ont été suivies par nombre de négociateurs, qui ont successivement été envoyés près d'elle.

Vous vous rappelez, messieurs, avec quelle rapidité nos Ministères se sont succédés! Chacun d'eux a envoyé son négociateur avec des instructions plus ou moins différentes. Il n'est pas étonnant qu'avec une telle fluctuation d'idées et de personnes, on ne soit pas arrivé à un résultat satisfaisant!

J'admettrai que depuis l'envoi de monsieur le comte Siccardi par le Ministère, dont il fait maintenant partie, les idées auront été plus fixes, et les plans plus arrêtés; mais je crois que c'est précisément à cause de certaines idées trop arrêtées que sa négociation n'a pu avoir aucun résultat favorable; car, probablement monsieur le comte aura tenu à

(1) Lib. Prov., viii, 15.

Portici le même langage qu'il a tenu ici ; c'est-à-dire qu'il aura déclaré que si la Cour de Rome n'adhérait pas à nos propositions, nous étions en droit de les mettre par nous-mêmes en exécution.

Monsieur le ministre appuie ce droit sur deux arguments distincts :

Premièrement que le Statut qui nous régit, ayant modifié nos lois civiles, nous ne sommes plus obligés de tenir les stipulations diplomatiques qui ne sont pas en tout conformes aux dites lois.

Je me réserve, s'il y a lieu, d'examiner plus tard si effectivement nos lois civiles actuelles s'opposent à l'exécution des stipulations dont il s'agit. Maintenant je me bornerai à observer que l'opinion de monsieur le ministre de la justice est diamétralement opposée au droit international reconnu par toute l'Europe.

En effet, messieurs, tout traité, tout accord, toute convention conclue entre deux Etats indépendants, déroge de plein droit à tout ce que les lois civiles existantes dans ces Etats peuvent avoir de contraire aux accords pris dans les dits traités ou conventions.

Je dirai plus : les traités d'Etats à Etats sont presque toujours une dérogation à quelques-unes des lois existantes dans ces Etats ; car si elles y étaient conformes, le traité serait inutile, puisque les lois existantes pourvoiraient déjà à l'objet dans le sens du traité. Par exemple, dans un traité de commerce vous stipulez que telle marchandise arrivant dans tel port ne payera que tel droit. Si la loi existante désignait déjà le même droit et le même port, le traité serait superflu. On fait donc le traité pour modifier la loi en vigueur.

Vous le voyez, messieurs, la convention conclue entre deux Etats indépendants devient une loi supérieure à celle qui existait précédemment, puisqu'elle a la puissance d'y déroger.

D'après ces principes incontestables de droit public, vous jugerez aisément, messieurs les sénateurs, qu'une loi postérieure faite par un des deux Etats ne peut pas déroger à la loi supérieure résultant du traité ou de la convention ; s'il en était autrement, il deviendrait inutile de faire des traités, puisque chacune des parties contractantes aurait le pouvoir de l'annuler en faisant une loi qui lui fût contraire.

Ainsi les stipulations d'Etats à Etats n'auraient plus aucune valeur, ni aucune durée certaine.

J'espère, messieurs les sénateurs, avoir, sur ce point important, porté la conviction dans vos esprits.

Je passe donc au second argument de M. le garde des sceaux, savoir : que le souverain ne peut pas aliéner pour un temps indéterminé une portion quelconque de son droit de souveraineté. A ce sujet je vous ferai observer que dans les traités ou conventions dont la durée n'est pas fixée par le traité même, la phrase habituelle est : le roi s'engage pour lui et ses successeurs. Ce qui, comme vous voyez, veut dire la perpétuité, pour autant qu'il peut y avoir de perpétuité ici bas.

Je ferai observer encore que les traités ou conventions portent toujours quelque aliénation du droit de souveraineté. S'agit-il de quelque cession de territoire ? L'aliénation du droit de souveraineté est complète. S'agit-il d'échange de territoire ? La souveraineté cesse sur ce point et se porte sur un autre. S'agit-il d'un simple traité de commerce ? Vous aliénez le droit de souveraineté qui vous autorisait précédemment à régler autrement vos affaires commerciales. S'agit-il enfin d'une simple consigne réciproque de déserteurs ? On aliène de part et d'autre le droit de souveraineté qui vous autorisait à leur donner asile. Il est donc évident que le souverain peut céder, même à perpétuité, une partie de son

droit de souveraineté. Je soutiens de plus qu'il est presque impossible de faire un traité sans qu'une portion quelconque de ce même droit ne soit aliénée. Vous le voyez, messieurs, le second argument n'a pas plus de valeur que le premier, et si on les a employés à Portici, ils ont dû naturellement être repoussés.

J'avais donc raison, messieurs, de vous dire naguère que jusqu'ici il n'y avait pas eu de vraies négociations entre nous et la Cour de Rome. Les deux pièces qui ont paru ces jours derniers dans les journaux donnent à cette assertion un nouveau degré d'évidence.

Je prévois, messieurs, une objection. On dira peut-être que d'après les droits internationaux, tels que je viens de les établir, il n'y aurait plus moyen de faire varier la stipulation d'un traité lorsque de nouvelles circonstances rendent des changements désirables.

Je me hâte donc de vous dire qu'il y a différents moyens d'arriver à ce but. Le plus expéditif est certes celui qu'on nous propose, savoir : de déclarer nettement que le traité est rompu, et que l'on est décidé à agir d'une manière contraire à ces stipulations. Un pareil langage entre deux puissances laïques amènerait d'abord toute cessation de rapports diplomatiques ; puis la guerre. Envers le chef de l'Eglise un tel procédé amènerait des discussions très-vives, des protestations, enfin le schisme.

Je pense, messieurs, que personne ici ne veut arriver à un si funeste résultat. Il faut donc suivre la marche adoptée en pareilles circonstances par toute la diplomatie européenne, c'est-à-dire, choisir un négociateur d'un esprit conciliant, et habitué à traiter les affaires diplomatiques ; s'il est déjà connu et apprécié par la Cour dont il s'agit, c'est un avantage. On le munit d'instructions assez larges pour que, tout en insistant sur les points que nous regardons comme les plus importants, il puisse, sous d'autres rapports, faire des concessions ; car les traités où l'on veut tout obtenir, et ne rien concéder, ne peuvent se conclure qu'après une bataille gagnée, et aux portes de la capitale de l'ennemi vaincu.

Enfin, messieurs les sénateurs, si malheureusement nos rapports avec la Cour de Rome étaient tellement altérés qu'une négociation directe ne pût pas réussir, il reste un moyen qui a été très-fréquemment employé dans ces derniers temps par différents Etats de l'Europe, on peut avoir recours aux bons offices d'une puissance amie.

Messieurs, il y a donc plusieurs voies ouvertes pour obtenir des modifications à un traité existant, mais en attendant n'oublions pas que la fidélité, à tenir les engagements contractés, honore les nations comme les individus, et que l'histoire est sévère pour ceux qui violent cette grande loi qui doit régir tous les rapports de souverain à souverain.

Messieurs les sénateurs, je dois encore réfuter un dernier argument d'une nature bien extraordinaire, savoir : que les concordats ne sont pas des traités, et que, par conséquent, ils ne sont pas aussi obligatoires.

Messieurs, je rougirais pour mon pays de lui voir entreprendre de justifier un manque de foi par une telle argutie, mais ce misérable moyen nous ferait même défaut maintenant, car notre dernier accord avec Rome, en date de 1841, porte le titre de convention. Or, une convention de puissance à puissance engage tout aussi fortement qu'un traité, et nos anciens concordats y étant rappelés et confirmés, acquièrent ainsi une nouvelle force. Cela dit, pour ne rien laisser sans réponse, je ferai observer cependant, messieurs les sénateurs, que les concordats ne sont pas seulement des traités, mais qu'ils sont plus sacrés encore que tous les traités,

Voyez d'abord le mot *concordat*, c'est-à-dire, chose sur laquelle les deux parties sont tombées pleinement d'accord, après mûr examen. Rien donc là n'a été extorqué par la force.

Voyez ensuite la dignité si haute de la personne sacrée avec laquelle vous traitez; c'est l'auguste chef de la catholicité, c'est le vicaire, le représentant de Jésus-Christ sur la terre, c'est le pontife vénéré, que tous les rois catholiques s'honorent d'appeler père. C'est donc un fils qui traite avec son père. Comment les engagements qu'il contracte envers lui seraient-ils moins sacrés que ceux qu'il prend envers ses égaux, ses frères?

Messieurs, Napoléon rendit un service immense à l'Église en rétablissant par le concordat de 1802 la religion catholique en France, d'où elle était bannie depuis presque dix ans. Beaucoup de gloire et de puissance lui furent accordés à cette occasion; mais bientôt après il dénatura son œuvre en y ajoutant les lois organiques de sa propre autorité, sans les concerter avec le Saint-Siège. De là naissent des contestations incessantes avec le Souverain Pontife. Ebloui par son immense puissance, Napoléon veut trancher le nœud gordien par l'épée.

Il fait saisir le pape à Rome, le retient prisonnier à Savone, puis à Fontainebleau. On croit la cause de la papauté perdue; mais bien peu d'années après le pape rentre triomphant à Rome, et le superbe dominateur de l'Europe est conduit captif à Sainte-Hélène, où il meurt.

Messieurs les sénateurs, il s'était heurté contre cette pierre angulaire, la chaire de Saint-Pierre, dont notre Seigneur a dit: « Celui qui se heurte contre cette pierre s'y brisera. »

Messieurs, n'y heurtons pas notre jeune monarque, n'y heurtons pas nos nouvelles destinées! N'entrons pas dans une voie si funeste, qui ne peut nous conduire qu'au schisme, qu'aux discordes religieuses, qui sont les plus obstinées, et dont les conséquences probables seraient la dissolution de l'État.

Messieurs les sénateurs, notre propre convenance, les égards dus aux droits internationaux, le respect que nous devons au Saint-Siège, la foi publique enfin nous font un devoir de suspendre la discussion de cette loi, et d'inviter le Ministère à aviser aux moyens d'ouvrir le plus promptement possible de nouvelles négociations avec la Cour de Rome. Lorsque le résultat nous en sera connu, nous pourrons reprendre, avec confiance et sécurité de conscience, le cours de nos délibérations.

Toute autre manière de procéder nous conduirait à des abîmes.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Picolet.

PICOLET. Messieurs les sénateurs, l'épreuve à laquelle le projet de loi a été soumis dans le sein de votre Commission a fait naître deux opinions. D'un côté on soutient que les pouvoirs de l'État ne peuvent refuser leur sanction à une loi qui se présente comme une conséquence logique et nécessaire du Statut; d'autre part on invoque des concordats, et particulièrement celui de 1841, et l'on conteste aux Chambres le droit d'y apporter quelques modifications sans l'adhésion du Souverain Pontife.

Cette dernière opinion, messieurs, m'a paru n'avoir d'autre fondement qu'une interprétation exagérée qui prête au projet un caractère d'innovation hostile à la religion et à ses ministres. Je me propose d'établir que cette interprétation n'est pas moins contraire aux dispositions du projet qu'à l'esprit qui les a suggérées.

Ce projet a principalement pour but de soumettre les

ecclésiastiques à la loi commune, dans tout ce qui a rapport à la vie civile; d'attribuer aux tribunaux ordinaires toutes les contestations relatives à la propriété des biens des églises et des établissements qui en dépendent.

Les hommes instruits de la jurisprudence ne voyent dans toutes ces dispositions que la sanction d'une pratique générale qui est passée ouvertement dans la législation, soit en vertu des lois expresses de nos princes, soit en vertu de l'interprétation qu'elles ont reçues.

Relativement aux causes civiles, les annales des Cours souveraines du royaume établissent déjà que depuis plusieurs siècles le juge d'Église ne connaît plus des actions réelles intentées contre des ecclésiastiques, ni des actions possessoires en matière bénéficiale; toutes ces causes aujourd'hui appartiennent aux tribunaux ordinaires; les jurisconsultes n'ignorent pas que les questions en réintégration entraînent presque toujours celle du plein possessoire qui absorbe le fond du droit.

C'est ainsi que le Sénat de Savoie a toujours pris connaissance des causes sur le droit de bancs dans les églises, sur la propriété des chapelles particulières et sur l'obligation de les entretenir.

Depuis la publication du Code civil la juridiction des tribunaux ecclésiastiques se trouve réduite à la connaissance des procès intentés contre les membres du clergé à raison des engagements contractés par simples promesses verbales. Mais il importe de retenir encore que le juge d'Église ne peut faire exécuter ses sentences sans la permission du juge laïque, et qu'il manque du pouvoir essentiel qui caractérise une juridiction véritable; il ne lui en reste qu'un vain simulacre.

La juridiction des juges ecclésiastiques ainsi limitée, le projet, en attribuant aux tribunaux ordinaires les contestations relatives aux biens des églises et les causes civiles des ecclésiastiques, n'apporte aucune innovation sensible à l'état de notre législation. Mais il consacre toutefois le principe écrit dans le Statut: « Que du Roi seul émane la justice, qu'elle ne peut être rendue dans son territoire que par les tribunaux qui dépendent de son autorité. »

À l'égard des dispositions qui soumettent les ecclésiastiques aux lois pénales, je me bornerai dans cette discussion générale à parler de celle qui attribue aux juges ordinaires la connaissance des délits simples que le concordat de 1841 a réservé aux tribunaux ecclésiastiques.

Pour apprécier l'importance que l'on voudrait donner à cette disposition, je dois rappeler que, malgré ce privilège, la puissance temporelle chargée du maintien de l'ordre social ne s'est jamais départie du pouvoir de punir pareilles infractions.

Ce pouvoir était exercé par la haute police de l'État; on appelait ses décisions *des mesures économiques*, aucune procédure régulière, aucune sentence ne précédait l'ordre que soumettait un prêtre à l'exil ou à une détention. De nombreux exemples constataient que l'autorité temporelle a toujours exercé ce pouvoir arbitraire avant comme après le concordat de 1841. Mais l'arbitraire est-il plus fait pour les ecclésiastiques que pour les autres citoyens? Non, messieurs, et le Statut qui l'a pros crit serait là pour répondre à ceux qui voudraient en douter.

Cependant sur les ruines du pouvoir arbitraire s'est élevé un pouvoir régulier.

Le Statut déclare tous les régnicoles égaux devant la loi; il garantit la liberté individuelle; personne ne peut être arrêté, emprisonné, ou mis en jugement que dans le cas et

suyant les formes prescrites. Les ecclésiastiques jouissent de toutes ces garanties ; ils ne sont plus exposés aux actes arbitraires d'un pouvoir sans limite : comme ministres de la religion de l'Etat, la loi assure la plus entière liberté à leurs fonctions ; comme membres de la société civile, leur personne et leurs biens sont placés sous la sauvegarde des lois. Comment dès lors les ecclésiastiques pourraient-ils ne pas être soumis aux lois qui les protègent ? Comment pourraient-ils invoquer des privilèges en dehors du droit commun ?

Le Gouvernement monarchique ne s'est jamais départi de son pouvoir sur les membres du clergé. Le Gouvernement constitutionnel, en abdiquant l'arbitraire, ne peut demeurer sans défense, sans garantie à l'égard d'une classe quelconque de citoyens. Or, ces garanties le Gouvernement ne peut les trouver que dans les tribunaux qu'il a lui-même institués.

Ainsi, messieurs, vous le voyez, toute la modification apportée par le projet, à l'égard de la juridiction pénale, consiste à substituer au pouvoir arbitraire auquel les ecclésiastiques étaient soumis, un pouvoir établi sur les règles immuables de la justice. Peut-on dès lors supposer de bonne foi que les dispositions du projet soient hostiles à la religion et à ses ministres ?

Enfin, vous parlerez-je de l'abolition du droit d'asile ? Deux mots suffisent pour la justifier.

Dans son origine antérieure au christianisme le droit d'asile était une barrière contre les cruautés des maîtres envers leurs esclaves ; dans les premiers temps du christianisme les églises étaient devenues un refuge contre les abus du pouvoir sans borne et sans règle. Mais, déjà depuis plusieurs siècles, les immunités locales sont abolies dans divers diocèses ; là où elles existent encore elles ne font que rappeler une époque de barbarie déjà bien loin de nous. Si, dans d'autres temps, nos princes par respect pour un usage antique, ont toléré ces immunités, ils n'ont pas renoncé par ces concessions à leur puissance, en ce qui touche à la police et à la sûreté publique ; aujourd'hui ces immunités sont incompatibles avec le Statut, et déjà on peut dire qu'elles sont abrogées, et qu'il n'est plus de lieu qui légalement puisse mettre un malfaiteur à l'abri des poursuites de la justice.

Ainsi, messieurs, on ne peut se défendre de reconnaître que le projet ne consacre aucune innovation qui ne trouve son appui dans la loi fondamentale devenue la seule base de notre législation.

Cependant ce projet a des adversaires qui, tout en reconnaissant la sagesse de ses dispositions, qui, tout en applaudissant à la droiture des intentions du Ministère, trouvent un obstacle à son approbation dans l'existence des concordats, qui, suivant leurs opinions, ne peuvent être abrogés qu'avec l'assentiment du Saint-Siège.

Cette objection, messieurs, ne souffrirait aucune réplique si la loi proposée touchait aux dogmes, à la discipline de l'Eglise ou à une matière dans laquelle se trouveraient mêlés l'intérêt de la religion et celui de l'Etat. Dans ce cas l'Eglise et le Gouvernement devraient concourir à la confection et à l'exécution de la loi proposée. Mais il n'en est rien. Déjà le savant et profond jurisconsulte, l'honorable rapporteur de votre Commission a établi que toutes les dispositions du projet ne portent que sur des choses qui appartiennent à l'ordre temporel, que dès lors les concordats ne peuvent faire obstacle à l'approbation de la loi.

Les *motuproprio* que l'honorable sénateur D'Azeglio vient de citer, et par lesquels Pie IX abrogeait en 1847 les privilèges en question, doivent nous faire admettre comme acte de

foi que les privilèges du for ecclésiastique dont il s'agit ne sont point d'institution divine, qu'ils n'existent que par le bon plaisir des princes temporels, qui peuvent les révoquer à leur gré, suivant les intérêts de l'ordre et du plus grand bien de la société.

Et en effet les concordats n'ont pas changé la nature des choses, ils n'ont pu faire que ce qui était temporel de soi devint spirituel. Or, si le prince pouvait avant le concordat prescrire seul ce qu'il a édicté de concert avec le Souverain Pontife, il faut admettre qu'il peut seul modifier ou abroger ce qu'il a prescrit ; car le prince qui, par une respectueuse déférence, associe le Souverain Pontife à la confection d'une loi, ne renonce pas à sa souveraineté sur les personnes et les choses qui en sont l'objet ; s'il en était autrement, le prince, par un concordat, partagerait son pouvoir, il en aliénerait une partie, et cesserait par là-même d'être souverain dans son territoire.

Ces observations font ressortir les différences entre un concordat et un traité diplomatique, dans lequel les parties contractantes se font réciproquement des concessions sur des objets qui appartiennent à chacune d'elle.

La doctrine, messieurs, que je viens d'établir a été adoptée en France à l'égard de la Cour de Rome. Le président Pithou dans son ouvrage sur la pragmatique sanction et le célèbre Aréliste Henry rapportent plusieurs concordats modifiés ou abrogés par les rois de France, qui prenaient l'initiative à cet égard, et se bornaient à donner au Saint-Père connaissance de leurs déterminations.

Quelque fondée que soit cette doctrine, qui résulte de la nature des choses, je comprends, messieurs, qu'elle est impuissante pour satisfaire au sentiment religieux sur lequel s'appuie l'opinion que je combats ; ce sentiment nous le partageons, tous nous éprouvons le regret que le projet n'ait pas reçu l'adhésion préalable du chef de l'Eglise.

Mais ces regrets, messieurs, doivent-ils faire rejeter une loi qui n'est qu'une conséquence immédiate des principes consacrés par le Statut ? Lorsque, grâce aux explications données par l'honorable garde des sceaux, nous devons tous avoir acquis la conviction que dès le mois de novembre 1847 l'honorable ministre de la justice de cette époque avait déjà exposé au Souverain Pontife que le pouvoir ecclésiastique était incompatible avec le régime constitutionnel à la veille d'être inauguré, et en sollicitait la suppression ; que dans le mois de mai de l'année suivante le garde des sceaux, l'un de nos honorables collègues, avait réitéré la même demande ; que dès lors le Gouvernement n'avait pas cessé d'entretenir dans le même but des négociations avec la Cour de Rome, autant que le permirent les événements de cette époque ; enfin que toutes ces négociations n'ont été interrompues que par la réponse en forme d'*ultimatum* donnée au nom du Saint-Père sur les demandes qui lui avaient été adressées.

Or, messieurs, on nous l'a fait clairement entendre, cet *ultimatum* présente des conditions que l'honneur et l'intérêt de la nation ne permettent pas d'accepter. Dans cet état de choses, sans espoir d'obtenir du Saint-Siège un accueil favorable à ses demandes, le Gouvernement, déjà interpellé dans les précédentes Législatures sur l'abrogation du for ecclésiastique, a dû prendre l'initiative et présenter un projet de loi. C'est un acte, messieurs, de haute prévoyance, qui a sans doute épargné à l'Eglise de sérieuses alarmes.

Dans ces circonstances on ne peut avec fondement reprocher à la loi de n'avoir pas reçu l'approbation du Souverain Pontife. L'*ultimatum* adressé en son nom a rendu tout nouveau concordat impossible ; dès lors le Ministère ne pouvait

laisser plus longtemps subsister dans notre législation une lacune grave, compromettante peut être.

La loi proposée a déjà été adoptée par la Chambre élective; en lui donnant notre assentiment, nous consacrerons dans l'Etat une maxime qui est devenue le droit commun de presque toute l'Europe — A l'Eglise la souveraineté des choses dans l'ordre spirituel; au prince la souveraineté des choses dans l'ordre temporel. — C'est, messieurs, de cette séparation des pouvoirs qu'est sortie la civilisation du monde, c'est par leur confusion que la despotisme s'est établi et pèse encore sur quelques peuples.

En portant nos regards sur les diverses contrées de l'Europe, nous voyons que les ecclésiastiques subissent la loi commune quant à ce qui est étranger à la religion. En Italie tous les princes temporels ont spontanément abrogé dans leurs Etats le for ecclésiastique en matière civile et criminelle. Dans les Etats d'Allemagne, en France, en Espagne, en Espagne même, messieurs, il ne reste plus vestige de ce privilège.

Les princes de ces Etats éminemment catholiques se sont trouvés la plupart dans une position identique à la notre, et ils ont sans hésitation aucune aboli des privilèges incompatibles avec la constitution de leur Gouvernement. L'Eglise a cru devoir s'en plaindre; mais, entièrement éloignée des maximes séditieuses qui provoquent le soulèvement des peuples, elle n'a pas cessé d'enseigner dans ces contrées, suivant le précepte de son Divin Maître, l'obéissance aux lois et la soumission aux princes de la terre.

De tels exemples, messieurs, suffisent pour nous rassurer contre les appréhensions que l'on s'est efforcé de faire naître dès l'apparition du projet de loi pour en ajourner le vote indéfiniment.

Par tous ces motifs j'adopte l'avis exprimé par l'honorable rapporteur au nom de votre Commission. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Signori, noi abbiamo avuto un momento in cui fu lecito sperare che l'Italia andrebbe un'altra volta debitrice, almeno in parte, della ricuperata sua indipendenza al capo della Chiesa, e la venerata rimembranza di Alessandro III si affacciava allora a tutte le menti.

Le sciagurate nostre dissensioni intestine dileguarono troppo presto questa cara illusione; ma non perciò noi dobbiamo far succedere i dispareri religiosi ai dispareri politici, aggiunger esca al fuoco, spine alla tiara del successore di san Pietro, alla corona del principe generoso che diede il primo impulso al movimento italiano, al quale i sentimenti liberali che lo guidarono ne' suoi primordii fruttarono le calamità che tuttora lo premono.

Acciaccamento fatale fu quello del Governo sardo nel 1814, che lo trasse a rinunziare ai vantaggi del concordato del 1801; ma ciò è un fatto compiuto, ed altri concordati furono a quello surrogati.

Che un concordato sia o non sia un trattato poco importa, nessuno però negherà che un concordato è un atto diplomatico, un accordo solenne che lega le parti contraenti. Ora, signori, un accordo qualunque non si seloglie che col consenso reciproco delle parti o colla violenza, e la violenza di una delle parti restituisce innegabilmente all'altra il diritto di rinvocare le concessioni per essa fatte.

Fra queste concessioni, o signori, fatte dalla Chiesa ai Reali di Savoia avviene delle importantissime: mi limiterò a citarne una, ed è la nomina dei vescovi.

Tutti rammentiamo quale scossa recassero alla potenza co-

lossale di Napoleone imperatore i suoi dissidi colla Santa Sede.

Nell'interesse delle nostre istituzioni io vorrei evitare accuratamente tutto ciò che potrebbe renderle meno sode, somministrare pretesto a chi le vorrebbe annientare.

La legge è conforme all'indole dei tempi, ne riconosco la utilità; ma oserò dire, o signori, come Aristide disse agli Ateniesi, forse con minore probabilità di buon successo, è utile, ma non è giusto.

Io non ho penetrato nei segreti arcani della diplomazia di cui piacque al Ministero di tenerci affatto digiuni, ma malgrado di tutto ciò che è stato detto in proposito, io porto ferma convinzione che negoziazioni serie e ben condotte avrebbero ottenuto il desiderato scopo, mediante il quale una legge sulla materia sarebbe stata da tutti accolta con gioia e gratitudine; nè si scapiterebbe nella stima dell'universale, come fu detto, coll'intraprendere nuove negoziazioni, imperciocchè il serbare gelosamente la data fede, lungi dallo scemare, accrebbe in ogni tempo forza ai Governi ed ai re.

Signori, allo stato delle cose io respingerò la legge o mi accosterò a quegli emendamenti che potrebbero renderla più conforme alla mia convinzione, più fondata agli occhi miei, e soddisfatti a quanto l'uomo ha di più sacro, la religione e l'onore.

CRISTIANI. Non vi farà meraviglia, signori, che, educato qual fui in Francia, gli studi legali ivi da me fatti siansi fortemente improntati delle massime delle libertà gallicane state un secolo già prima della rivoluzione del 1789 proclamate liberamente dai rappresentanti del clero francese, i quali nella celebre loro dichiarazione del 1682 all'unanimità espressero « che le proposizioni in essa contenute costituivano una dottrina necessaria alla pace pubblica, non meno vantaggiosa alla Chiesa che allo Stato, la quale si doveva ritenere conforme alla Sacra Scrittura, alla tradizione dei padri ed agli esempi dei santi. »

Questa propensione mia verso quei principii andò acquistando maggior forza allorchè al mio ritorno in patria la pratica degli affari mi appalesò meglio ogni giorno che l'applicazione ai nostri Stati di diverse massime era per medesimi una sorgente d'incagli nell'andamento della pubblica amministrazione, di contese fra l'autorità ecclesiastica e la giudiziaria, e d'impacci giornalieri per gli ecclesiastici stessi nelle private loro relazioni d'interessi coi laici.

Ben comprenderete pertanto con quali sensi io debba essere disposto ad accogliere il progetto del Ministero.

Ove poi mi fossero stati necessari più ampi motivi di convinzione, me gli avrebbero somministrati gli oppositori stessi del progetto, i quali, ben lungi che imprendano a dimostrare che le prerogative del foro di cui si vuole la cessazione siano una prerogativa della Chiesa per natura intangibile, non dissimulano anzi il più o meno esplicito loro voto perchè se ne consegua la cessazione coll'adesione della Chiesa medesima, e per ciò solo si dimostrano al progetto contrari perchè non sarebbesi ottenuto il preventivo assenso, a parer loro indispensabile, della Sede pontificia.

Questa più o meno palese ricognizione della convenienza che, tolto il ricordato ostacolo, presenterebbe l'applicazione dei principii del progetto, circoscrive la discussione entro confini che ne scemano la gravità e ne agevolano ad un tempo lo scioglimento.

Imperocchè, premesso che la cessazione del foro ecclesiastico nelle materie temporali non è cosa cui ripugni la religione, la questione si riduce a punti di mero interesse temporale e politico, a vedere cioè se l'esistenza di antichi

concordati nella parte che si riferiscono al foro ecclesiastico formi un ostacolo insuperabile a che l'efficacia dei medesimi possa in altro modo cessare che mediante il mutuo consenso delle parti che li stipularono.

Liberi pertanto da scrupoli di coscienza, che non hanno che fare colla presente discussione, esaminiamo se tanto stringente debba ritenersi il vincolo dei concordati relativi al foro suddetto, che non ne sia lo scioglimento possibile se non se pel mutuo consenso che loro diede vita.

Se avvi un principio sacrosanto, conservatore della fede dei sovrani, esso è quello che le libere convenzioni loro non si possano risolvere che pel mutuo consenso delle parti. Eppure ciò nondimeno nel diritto pubblico delle nazioni succedono casi eccezionali di convenzioni che legalmente scinder si possono per la volontà sola di una delle parti.

Mi basti al proposito ricordare quanto scrive il Wattel, di cui niuno è che declini l'autorità in siffatte materie:

« S'il est certain et manifeste que la considération de l'état présent des choses est entrée dans la raison qui a donné lieu à la promesse, que la promesse a été faite en considération, en conséquence de cet état de choses, elle dépend de la conservation des choses dans le même état. » (Wattel, lib. II, cap. XVII, § 296.)

Se pertanto rispetto ai trattati politici che sono stipulati da sovrani rivestiti di pari potere temporale, sovra oggetti posti nella libera e rispettiva loro disponibilità, e che portano reciproche convenzioni, le quali ne costituiscono il vicendevole corrispettivo, il principio dell'inscindibilità delle convenzioni senza il mutuo consenso delle parti non è tanto assoluto che non occorrono casi in cui la cessazione dell'efficacia loro si può conseguire legittimamente anche in difetto di adesione di una di esse, con ben maggior ragione è forza riconoscere che circa ai concordati succeder debbono analoghe emergenze di legittima applicazione dell'estremo rimedio della rescissione di essi per la volontà di una sola delle parti.

Ed invero, tuttochè i concordati, come il riconobbe il Portalis, partecipino della natura dei trattati politici, sta pure per altra parte che per l'assoluta diversità delle missioni temporale nell'una e spirituale nell'altra delle due potestà che concorrono alla formazione di essi, per lo scopo cui tendono, per la natura delle prerogative cui si riferiscono, restano un carattere loro proprio e diverso da quello dei trattati suddetti, per cui l'efficacia loro debbe essere necessariamente retta da norme ad essi tutte particolari.

Se difatti considerasi che la società civile fu anteriore alla istituzione della Chiesa, ed ha un'esistenza sua propria ed indipendente;

Che il divin Redentore, istituendo la Chiesa, le assegnò la missione di fondare il regno di Dio colla predicazione della parola evangelica, e ne circoscrisse la spirituale sfera di attività, prescrivendole in modo formale l'ubbidienza al potere temporale;

Se considerasi che l'amministrazione della giustizia è uno dei sostanziali attributi, anzi uno dei più sacri doveri del potere laicale, il quale solo perciò dispone del braccio secolare che può rendere efficaci i decreti giudiziari;

Se considerasi che le rinuncie e le alienazioni cui possano i sovrani acconsentire in modo irrevocabile, e che formano l'oggetto delle vicendevoli loro contrattazioni, non si possono estendere agli attributi della sovranità medesima, ed indispensabili all'esercizio di essa, perchè non è in arbitrio loro di spogliarla irrevocabilmente dei mezzi di adempiere alla impostata missione, se ne desumeranno le necessarie conseguenze;

Che l'ingerenza della Chiesa nella giurisdizione temporale, non è una prerogativa inerente alla sua istituzione, e non fu che l'effetto di una delegazione del potere laicale;

Che l'interesse della società civile, avendone solo potuto determinare la concessione, e potendone solo legittimare la conservazione, perciò ogni qualvolta nella civile società succedono mutamenti tali, per cui l'ulteriore mantenimento di quella delegazione, potrebbe compromettere i sociali interessi, il sovrano cui ne spetta esclusivamente il temporale reggimento debbe necessariamente avere una via legittima di porre un termine ad una situazione che diversamente potrebbe divenire incomportabile.

Ben comprendo come l'esistenza di antiche convenzioni (si vogliano esse denominare concordati o trattati) esiga che il sovrano temporale lealmente rappresenti al potere ecclesiastico le avvenute nuove imperiose circostanze, che richiedono ai medesimi adeguate modificazioni e lo solleciti degli occorrenti concerti; ben comprendo del pari la convenienza che la parte istante senta le obiezioni dell'altra parte alle desiderate modificazioni, le ponderi maturamente, e che le rispettive ragioni si sottopongano ad una vicendevole discussione ampia e profonda quanto le esigenze dei tempi potranno comportare.

Ma quando le ragioni rispettive si fossero compiutamente svolte senza che siasi mai potuto giungere ad una conclusione, e quando l'inutilità di ripetuti esperimenti è argomento dell'inefficacia di ulteriori tentativi, in siffatta ipotesi, il confesso, la mia ragione non sa comprendere che al potere temporale non resti altra legale alternativa che quella di raggrarsi senza posa nell'inescricabile circolo delle stesse insaudite rappresentanze e delle stesse irremovibili resistenze, e che se il potere ecclesiastico, distolto da altre cure e preoccupazioni, disconoscesse le necessità dal potere laicale sentite, e persistesse a denegare la sua adesione, non siavi mezzo legittimo di rimediare ai pericoli di cui fosse la società minacciata.

Ad una così disastrosa conclusione, la quale per altro non sarebbe che la logica conseguenza della presupposta necessità del preventivo assenso della Corte di Roma, ripugna il vivo e profondo mio sentire dell'indipendenza della sovranità piemontese, per cui in me sorge l'irremovibile convinzione, che sempre quando l'interesse del Piemonte esiga che l'esercizio della giurisdizione temporale ritorni nella sua integrità al potere laicale, questo incontrastabilmente ha il diritto ed anzi è in dovere di quello riformare.

Ciò posto, tutta la difficoltà sta nel vedere se la conservazione del foro ecclesiastico non sia più in armonia colle presenti condizioni del Piemonte, e siavi così opportunità di pronunciarne la soppressione.

Ora, se comprendo che in tempi di esordiente inciviltamento, di confusione di poteri, di rozza legislazione, di mal ferma autorità, la partecipazione della Chiesa all'esercizio della giurisdizione temporale abbia potuto riportare utile giovamento alla civile società; se comprendo del pari che la conservazione in più stretti limiti del foro medesimo sia pure stata opportuna in tempi di già migliorate condizioni sociali, in cui per altro ancor durava la separazione di classi, l'esistenza di privilegi, la molteplicità delle giurisdizioni, non mi so persuadere che il consenso della Chiesa nel giudizio delle temporali controversie conservare possa per la civile società un'ombra qualsiasi di utilità, allorchè vennero meno la distinzione di classi, i privilegi e le eccezionali giurisdizioni, ed allorchè per la cresciuta civiltà, per la maggiore perfezione

della legislazione civile, per la rialzata considerazione dei tribunali laicali, per la diffusione nel corpo sociale del principio e dello spirito di eguaglianza, l'ulteriore ingerenza della medesima nelle temporali controversie, non sarebbe più che un'anomalia in principio, un incaglio per gli ecclesiastici medesimi, un pregiudizio per i privati, e fors'anche un pericolo per la società.

Che se poi io considero che non avvi più traccia di foro ecclesiastico presso le più illuminate nazioni d'Europa, a cui nè per civiltà, nè per politiche istituzioni il Piemonte non va secondo, mi è cosa impossibile, il confesso, lo acconsentire che lo Stato nostro debba continuare ad essere quello solo in cui i rapporti del potere laicale colla potestà ecclesiastica non siano ancora sistemati sovra una base consentanea alla distinta missione dei due poteri.

Quindi mi è forza concludere che per il Piemonte i tempi siano maturi per la soppressione del foro ecclesiastico.

Poche osservazioni mi rimangono a fare circa all'opportunità della soppressione suddetta. Non istarò difatti a rian- dare se al regolare sviluppo delle acquistate libertà costituzionali avrebbe potuto forse meglio giovare che si fossero differite delicate discussioni, non sempre senza pericolo in tempi di politici riordinamenti; del pari non istarò a riconoscere se le dolorose condizioni in cui era posta la Sede pontificia non avrebbe potuto consigliare di rimandare a tempi meno per la medesima luttuosi l'esercizio degli incontrastabili nostri diritti.

Imperocchè, alieno quale sono per natura dalle cose che non abbiano scopo di pratica utilità, ritengo che ogni retrospettiva indagine sui punti suddetti sarebbe del tutto soverchia in oggi che la discussione è già stata dal potere esecutivo sollevata, sicchè la sola questione che si possa con utilità intraprendere è quella unicamente se siavi opportunità di rimandare la discussione ad epoca più o meno lontana.

Ora, massime dopo i dibattimenti già seguiti avanti uno dei poteri dello Stato, e dopo la decisione da esso presa, un voto sospensivo per parte del Senato potrebbe avere funestissime conseguenze. (Benè!)

A convincerme basterebbe per ed sola la profonda commo- zione che riceverono gli animi dal progetto ministeriale, la quale all'evidenza appalesa come l'argomento della sop- pressione del foro ecclesiastico non sia di quelli che una volta sollevati si possano lasciare indecisi, ove non si voglia mantenere nel corpo sociale un fomite di ardenti e peri- colose agitazioni.

A vieppiù persuadermi poi dell'inopportunità, anzi dirò meglio, dell'impossibilità di una dilazione, concorre il riflesso che la propria, la sostanziale considerazione su cui poggia il desi- derio e la domanda di non sospensione quella essendo unicamente che nasce dalla preoccupazione che fosse neces- sario il preventivo consenso della Sede pontificia, perciò la dilazione cui il Senato fosse per aderire trarrebbe seco necessariamente l'implicito significato che esso pure abbia po- tuto cedere a così fatta preoccupazione.

Ora quale possa essere la convenienza che uno dei poteri dello Stato, con un atto suo, avvalorì l'opinione ed anche semplicemente il sospetto che l'effettuazione di un migliora- mento, tanto universalmente desiderato nel reggimento tem- porale, rimanga subordinato al beneplacito ecclesiastico, ciò è cosa che lascio alla prudenza vostra di apprezzare.

Ma quel che bene io so si è che un voto sospensivo per parte nostra apporterebbe al conseguimento di un pro-

gresso consentaneo alle presenti nostre condizioni un nuovo ostacolo più insuperabile di quelli che già ci stanno a fronte.

Ed in vero, chi ben conosce l'andamento della Corte ro- mana (sulla quale osservazione non è pensiero mio di volerla incolpare, perchè operi in modo conforme alla stabilità sua), chi, mi giova ripeterlo, conosce l'andamento della Corte ro- mana, ben sa che essa non fa mai, o dirò meglio, non può fare l'abbandono di prerogative che siano state o ad essa con- cedute, o da essa acquistate, se non se esclusivamente nel caso in cui le sia all'evidenza dimostrata l'inevitabile neces- sità di rinunciare alla medesima.

Ora se i radicali mutamenti succeduti nelle condizioni no- stre politiche non poterono bastare a persuadere la Sede pontificia che era giunta irrevocabilmente l'ora pel Piemonte di reintegrare la sovranità temporale nella pienezza di pre- rogative, nel cui libero esercizio sono già restituiti i sovrani delle altre contrade d'Europa, chi vorrà disconoscere che l'im- mancabile risultato di una deliberazione sospensiva del Se- nato aggiungerebbe nuova forza alla ripugnanza romana, perchè toglierebbe all'espressione del voto nazionale quel carattere di unanimità, il quale solo ne può determinare l'ac- coglimento? (Segni d'approvazione)

Una decisione sospensiva da parte vostra trarrebbe seco moralmente pressochè la conseguenza medesima di una esplici- ta reiezione, e sarebbe più di questa pericolosa, ben ap- pendosi quanto giovi la indecisione a fomentare le agi- tazioni.

La sola alternativa pertanto che sia consentanea al leale e franco operare che solo si addice al Senato quella si è di accogliere il progetto del Ministero, se ne ritiene i principi vantaggiosi, ovvero di schiettamente rigettarlo, se li crede pericolosi.

Ristrette le cose a quest'alternativa, la scelta vostra non può, a parer mio, essere dubbiosa, chè crederci far cosa in- giuriosa ad un corpo politico quale è il Senato, partecipe del potere legislativo, supponendolo così poco conservatore dei diritti della sovranità piemontese, da voler subordinare al be- neplacito di altro potere la reintegrazione alla medesima di uno dei più essenziali suoi attributi, nel cui pieno esercizio sono rientrate le altre sovranità europee.

Si, ne sono certo, o signori, non negherete la vostra san- zione al principio del progetto, col che dimostrerete come il senso vostro politico giustamente apprezzi le nuove nostre condizioni e la nazionale opinione.

Nè da tale approvazione vi potranno distogliere le preoc- cupazioni di possibili scissioni, che timorose coscienze tentas- sero di comunicare agli animi vostri, perchè al robusto vo- stro giudizio non isfugge, come in oggi più non sussistano le cause che in tempi meno inciviliti le avrebbero potuto sgra- ziatamente fomentare.

Difatti il popolo piemontese non è più rozza al segno che non distingua negli ecclesiastici il doppio carattere di sacerdote e di cittadino, e non comprenda che il perfetto adempimento della spirituale loro missione si concilia pienamente colla soggezione dei temporali loro interessi alla giurisdizione della potestà laicale, sicchè i dubbi ed i ti- mori che si cercasse di sollevare all'occasione dell'aboli- zione del foro ecclesiastico, nascondendone il fine temporale sotto il velo della religione, più non avrebbero un'eco nella coscienza popolare.

Del pari il ceto ecclesiastico non è tanto di accortezze sprovvaduto da non riconoscere che la prerogativa del foro ecclesiastico, nei limiti massime in cui è in oggi circoscritta

più non procura agli interessi temporali degli ecclesiastici guarentigie che non trovino e più pronte, e più illuminate, e più efficaci presso i tribunali collegiali laicali; cosicchè la soppressione del foro ecclesiastico più non solleverebbe nel clero le unanimi e passionato opposizioni che ne avrebbero altre volte potuto contrastare l'accoglimento in modo pericoloso.

E per ultimo, la Corte romana medesima sa con troppo fino accorgimento discernere i momentanei turbamenti dovuti ad effimere agitazioni, dai profondi e durevoli mutamenti che trae seco il provvidenziale ed irresistibile progredire dell'umana civiltà, e conosce per troppa esperienza come un malaugurato contrastar loro giovi solo ad accrescerne l'impeto, perchè voglia a lungo disconoscere che le nuove condizioni del Piemonte più non consentono che solo fra le cattoliche nazioni esso rimanga ancora soggetto alla eccezionale giurisdizione del foro ecclesiastico; cosicchè l'espressione della volontà nostra nazionale troverà presso la Sede pontificia la stessa oculata arrendevolezza con cui seppa adattarsi a fatti compiuti di non dissimili emancipazioni.

Io voto pertanto per la soppressione del foro ecclesiastico, perchè l'avveduta benevolenza del Sommo Pontefice, l'illuminato senno del ceto nostro ecclesiastico, il proverbiale buon senso dei Piemontesi, mi sono sicuri mallevatori che la medesima non sarà per noi foriera del minacciato incendio di scisma, per mancare la mano che lo voglia comandare, un clero disposto a propagarlo, ed un popolo preparato ad alimentarlo.

Io voto per la soppressione del foro ecclesiastico, perchè vogliono i principii che si sceverò la potestà ecclesiastica da temporali incombenze estranee alla sua spirituale missione; perchè vogliono le condizioni nostre di progredita civiltà, di migliorata legislazione, di acquistate libertà costituzionali che si restituiscano la potestà temporale nell'integrità di una giurisdizione che forma uno dei fondamentali attributi, anzi uno dei più sacri doveri della sovranità piemontese.

Io voto per la soppressione del foro, perchè, affrancando il potere ecclesiastico da un ufficio pel quale più si appalesa ogni giorno l'insufficienza sua, e ritornando il potere laicale nella pienezza di una giurisdizione di cui all'opposto meglio ogni giorno guarentisce l'efficacia colle sue leggi, co' suoi tribunali collegiali, colla forza di cui dispone, si restituiscono ambe le potestà nell'ampiezza di quella rispettiva morale influenza, la quale (se ristretta nei confini della normale vicendevolesua sfera) tanto soccorrere potrà all'umana società nelle tremende lotte cui debbe stare preparata. (*Applausi generali*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Billet.

BILLET. Messieurs les sénateurs, en prenant la parole au milieu de vous pour la première fois, j'ai besoin d'implorer votre indulgence d'une manière toute particulière. Exclusivement occupé de mon ministère, je suis demeuré jusqu'ici presque étranger aux affaires politiques, et si je me suis déterminé à venir maintenant prendre part à vos débats pour quelques jours, je ne l'ai fait que parce que la religion catholique m'y paraît sérieusement intéressée. J'ai besoin de vous le dire, messieurs, le projet de loi du 28 février a produit dans toute la Savoie une impression profonde, un mécontentement général, parce que les consciences timorées ont cru y apercevoir une tendance schismatique, une arrière-pensée de se séparer tôt ou tard du Saint-Siège. Cette inquiétude est confirmée aussi par les protestations unanimes de tous les évêques des États de S. M. A cette manifestation uniforme de l'épiscopat je puis ajouter, messieurs, qu'il n'y

a pas un prêtre en Savoie, pas un seul, qui ne joigne ici sa protestation à la mienne. Le premier article du Statut dit que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat; le Roi Charles-Albert avait écrit le même principe à la tête de son Code; il ajoute que le Roi s'honore d'être le protecteur de l'Eglise; il recommande aux Cours suprêmes de maintenir toujours le plus parfait accord entre l'Eglise et l'Etat. Messieurs, si nous sommes réellement catholiques, apostoliques et romains nous devons, nous aussi, chercher à entretenir ce parfait accord; jamais il n'a été plus nécessaire, et jamais on n'a moins fait pour l'établir. La religion a besoin de la protection de l'Etat; mais l'Etat a besoin aussi du secours de la religion. Tandis que le Gouvernement se maintiendra dans un état de défiance habituelle contre le clergé, contre les évêques, contre le chef de l'Eglise lui-même, il n'aura pas pour lui les hommes à convictions religieuses; il n'aura pas pour lui l'assentiment intime des consciences catholiques; et pourtant, messieurs, les consciences catholiques sont aussi une puissance dans l'Etat, une puissance dont l'autorité ne doit pas être méprisée. Si l'édifice social n'est pas fondé sur la religion, sur les commandements de Dieu, il s'écroulera tôt ou tard avec un bruyant fracas.

Cette vérité a été comprise en France mieux qu'en Italie. La république du 24 février n'a montré aucune hostilité contre le catholicisme; elle a fait intervenir la religion à toutes ses manifestations, à toutes ses fêtes. En Italie, au contraire, les réformes ont montré, comme caractère spécial, une opposition habituelle à la religion et au catholicisme. La lecture des journaux en fournit une preuve bien affligeante; le projet de loi du 28 février en est la confirmation. Cette disposition, messieurs, n'est pas pour l'Italie, elle n'est pas pour notre Etat, en particulier, un principe de prospérité; non, non, pour qu'un Etat puisse prospérer il lui faut deux choses: des règles de justice fixes et incontestables, et la protection du ciel. Nous ne trouverons l'un et l'autre que dans les croyances religieuses solidement établies, que dans le catholicisme.

Il est question dans le projet de loi du 28 février de la juridiction ecclésiastique en matière civile et en matière bénéficiale, des immunités ecclésiastiques, de la réduction des fêtes, et le mariage est considéré comme contrat civil.

Quoiqu'on en puisse dire, le privilège du for a quelque chose de respectable; il est antérieur à l'établissement de la Maison de Savoie; il remonte aux premiers siècles du christianisme; l'Eglise a sur ce point une possession immémoriale au moins de 1400 à 1500 ans. Or, tout ce qui a un caractère d'ancienneté aussi remarquable mérite des égards. Le Statut veut que les sénateurs soient jugés par des sénateurs, pour mieux conserver à ce corps honorable la considération dont il a besoin; on avait cru convenable aussi, dans ces temps de foi antique, que le sacerdoce fût jugé par le sacerdoce, à cause de la considération qui lui est nécessaire. Cet usage est pour le moins aussi raisonnable que celui qui soumet tous les ministres de la religion, et les évêques eux-mêmes, à la compétence des tribunaux inférieurs.

On a beaucoup parlé depuis quelque temps des imperfections du for ecclésiastique, pour le rendre odieux; cependant la forme de procéder y est telle qu'elle était autrefois dans les tribunaux civils. Dans les causes civiles on y suit le Code civil; dans les causes criminelles on se conforme au Code pénal, sauf les restrictions contenues au concordat de 1841; et nous savons que dans leurs conférences de 1849 tous

les évêques des Etats du Roi avaient pris la résolution de former dans leurs diocèses des Conseils de justice ecclésiastiques.

Depuis longtemps cette juridiction ne conservait, en Savoie du moins, que bien peu d'étendue. Les causes qui concernent les ecclésiastiques sont des actions réelles ou des actions personnelles; les actions réelles sont de la compétence du juge civil, ce qui réduit ces causes à moitié. Dans les actions personnelles, l'ecclésiastique peut être demandeur, ou défendeur contre un laïque; s'il est demandeur, la cause dépend du juge laïque; ce qui réduit ces mêmes causes à un quart. Dans le Code pénal on distingue les crimes, les délits et les contraventions. D'après le concordat fait en 1841, les crimes et les contraventions sont du ressort du juge laïque; ce qui réduit les causes de la compétence du juge ecclésiastique à un sur douze.

Dans le diocèse de Chambéry, par exemple, il y a 180,000 habitants et 300 prêtres; si vous désirez savoir combien il y a eu de causes portées devant le juge ecclésiastique pendant les quatre dernières années, il me sera facile de vous le dire; une seule; et elle a été jugée en une seule audience.

La question n'a donc pas la gravité qu'on paraît y voir. L'urgence n'est pas extrême. On peut sans trop d'inconvénients attendre que Pie IX soit rentré à Rome et qu'il devienne plus facile de traiter avec lui. Au fond nous ne tenons que médiocrement aujourd'hui à la conservation de ce privilège; pourvu qu'on se concerté avec le Saint-Siège, nous nous soumettrons volontiers à ce qui sera convenu; mais nous verrions avec une profonde douleur une détermination prise sans son consentement; parce qu'une telle détermination serait gravement injurieuse pour le chef de l'Eglise; elle violerait ouvertement les concordats, elle serait un procédé schismatique.

Vous connaissez tous la collection des traités publics de la royale Maison de Savoie. Sans doute, les traités faits par le Gouvernement monarchique avec les puissances de l'Europe étaient obligatoires de part et d'autre avant la publication du Statut. Un traité est un contrat synallagmatique; dès qu'il est conclu, l'une des parties ne peut plus rien y changer sans le consentement de l'autre. Ces mêmes traités n'étaient-ils pas obligatoires aussi le lendemain de cette publication? Oui, certainement; le Statut n'y a rien changé, il n'a rien pu changer. Le Gouvernement constitutionnel a dû adopter la situation, et accepter les traités tels qu'ils avaient été conclus. Or l'exercice de la juridiction ecclésiastique en matière civile a été plusieurs fois réglé par des concordats. Il y en a eu avec Benoît XIII en 1727, avec Benoît XIV en 1741 et 1742, avec Pie VII en 1825, et avec Grégoire XVI en 1841. Ce dernier concordat a maintenu et renouvelé les précédents dans tous les points auxquels il n'était pas alors dérogé.

Les concordats passés avec le Saint-Siège sont sans doute de véritables traités. Le chef de 200 millions de catholiques ne doit-il pas être placé au même rang au moins que les hautes puissances de l'Europe? Napoléon le croyait, lorsque dans un moment de judicieuse réflexion il disait: « Traitez avec le Pape comme s'il avait 500,000 hommes. » Qu'est-ce qu'un traité, si non un accord, une convention, une transaction consentie de part et d'autre, et rédigée par écrit? Or, toutes ces conditions se trouvent évidemment réunies dans les concordats que la royale Maison de Savoie a passés avec le Saint-Siège. Prenons pour exemple le concordat du 27 mars 1841. Il a été fait solennellement au nom de la Sainte-Trinité par M. le comte Broglio de Montebello, envoyé

extraordinaire, ministre plénipotentiaire et muni spécialement pour cela de pleins pouvoirs de S. M. le Roi Charles-Albert, et par monseigneur le cardinal Lambruschini, secrétaire d'Etat de S. S. le Pape Grégoire XVI, muni aussi de pleins pouvoirs.

Ce concordat, en 9 articles, est appelé une convention, et cette convention le Roi Charles-Albert l'a acceptée, confirmée et ratifiée le 2 avril suivant, promettant en foi et parole de Roi de l'observer et de la faire observer. Si ce n'est pas là un traité solennel, qu'est-ce donc qu'un traité? Qu'allons-nous donc mettre en délibération dans cette honorable Assemblée, messieurs? La question de savoir si des hommes qui font profession d'être catholiques, apostoliques et romains peuvent violer les droits des gens, s'ils peuvent violer des traités solennellement jurés avec le Saint-Siège, en foi et parole de roi. C'est à ce point que se réduit maintenant toute la question.

On nous présente le projet de loi comme une simple conséquence du Statut; mais cela ne peut pas être; les concordats étaient obligatoires la veille de la publication du Statut; ils sont demeurés obligatoires le lendemain; cette publication n'y a rien ajouté; elle n'en a rien retranché. La question est donc la même aujourd'hui qu'elle était auparavant.

On cite à l'appui du projet de loi les articles 24 et 68 du Statut. Le premier dit que tous les régnicoles sont égaux devant la loi; le second, que la justice émane du Roi, et qu'elle est exercée par les juges qu'il établit. Tous les régnicoles sont égaux devant la loi. Ces paroles ne détruisent cependant pas les exceptions qui existent légalement en faveur du Sénat, en faveur des députés, en faveur des militaires, en faveur des négociants, en faveur des mineurs et des interdits; elles ne doivent donc pas détruire non plus celles qui existent en faveur des ecclésiastiques, à teneur des traités faits avec le Saint-Siège, et auxquels le Statut n'a pas pu et n'a pas voulu déroger; car l'article 70 déclare formellement que tous les tribunaux existants sont conservés.

Si aujourd'hui le Roi et le Parlement ratifiaient les concordats passés avec le Saint-Siège, sans condition et pour temps illimité, certainement ils demeureraient obligatoires, ils engageraient l'avenir; le Gouvernement ne pourrait pas y déroger sans un nouveau traité. Or ce que les trois pouvoirs réunis peuvent faire aujourd'hui, le Roi Charles-Albert pouvait le faire tout seul en 1841, parce que alors tous les pouvoirs étaient réunis dans sa main.

Le projet de loi déclare d'une manière générale et sans exceptions, que toutes les causes bénéficiales, tant au possesseur, qu'au pétitoire, seront désormais de la compétence du juge laïque. Cette proposition est évidemment trop étendue; elle embrasse des causes mixtes; elle enlève à l'Eglise des droits qui lui appartiennent essentiellement, qui lui appartiennent de droit divin. Incontestablement c'est à l'Eglise qu'il appartient de conférer les emplois ecclésiastiques; c'est donc à elle aussi à fixer les règles, d'après lesquelles les emplois doivent être conférés; c'est donc à elle aussi à juger, dans chaque cas particulier, si ces règles ont été suivies ou non, si celui qui possède un bénéfice doit demeurer en possession ou non. Par exemple, l'évêque nomme un curé dans une paroisse; le même jour, par l'effet d'un équivoque, le grand vicaire en nomme un autre, et de là procès. Evidemment cette cause ne peut pas être de la compétence du juge laïque. On dira peut-être que l'on n'a pas eu l'intention de comprendre les cas de ce genre;

mais le texte du projet est général, il comprend toutes les nominations actives et passives, et n'excepte rien. Le Saint-Siège ne pourra jamais accepter cet article dans sa généralité.

On nous dit qu'il y a eu des négociations entamées avec la Cour de Rome, et qu'on n'en a pas obtenu un résultat satisfaisant. Messieurs, il y a trop d'indulgence, trop de générosité dans le caractère bien connu du vénérable Pie IX, pour qu'il ne se montre pas disposé à accorder ce qui peut être accordé, sans toucher aux droits essentiels de l'Eglise. Ce qui peut être cédé il ne le refusera pas ; et ce qui ne peut pas être cédé il faut avoir la discrétion de ne pas le lui demander. Si les négociations entamées n'ont pas obtenu un résultat satisfaisant c'est très-probablement parce qu'il y a eu, dans les demandes qui ont été faites, ou dans la manière dont elles ont été faites, ou dans les circonstances qui les ont accompagnées, quelque chose qui y a mis obstacle. Aujourd'hui ce vénérable exilé déclare formellement qu'il a éprouvé une profonde douleur, en apprenant la présentation de ce projet de loi, qu'il n'a jamais refusé de négocier, et qu'une note envoyée de sa part en 1848 a été laissée sans réponse. Voilà à quoi se réduisent les égards qu'on a eu pour lui. Messieurs, l'affliction du chef de l'Eglise sera bien plus profonde, et sa douleur bien plus amère s'il vient à apprendre, dans quelques jours, que le Sénat du royaume a voté le projet de loi. Et enfin, si c'est à cause des refus éprouvés, qu'on veut maintenant faire passer ce projet, il devient encore plus évident que c'est la violation des traités, que c'est une rupture ouverte, que c'est un commencement de schisme qu'on vient aujourd'hui nous proposer. Or, de rupture avec le Saint-Siège nous n'en voulons pas ; nous n'y consentirons jamais ; nous sommes avant tout chrétiens catholiques, apostoliques et romains, disposés à faire au besoin tous les sacrifices, à supporter toutes les persécutions, plutôt qu'à nous séparer du chef de l'Eglise.

Supposé que le privilège du for soit une concession faite autrefois à l'Eglise par le Gouvernement, on devra convenir aussi que cette concession n'a pas été entièrement gratuite. Il y a eu, en différents temps, des concessions réciproques. Et pour n'en citer ici qu'un exemple, quelle concession plus importante que le droit accordé autrefois (1451) aux souverains de la Maison de Savoie de nommer aux évêchés, aux archevêchés et aux abbayes ? On s'est beaucoup récrié de ce que, dans les négociations entamées, le Pape aurait parlé de retirer ce droit. En réalité nous ne pensons pas qu'il ait en ce moment l'intention d'insister sur ce point. Cependant, messieurs, si le Gouvernement reprend de haute lutte, tout ce qu'il peut avoir cédé à l'Eglise, l'Eglise ne sera-t-elle pas en droit d'en faire autant de son côté ? Si on allait dire au Pape : tous les concordats sont abolis en ce qui nous concerne, mais nous entendons qu'ils demeurent obligatoires pour vous ; pourrait-on imaginer un langage plus gravement injurieux ? Et si l'Etat retire toutes ses concessions, pourrait-on contester à l'Eglise le droit de retirer aussi les siennes ? Il est évident que non.

Plusieurs fois, dans les siècles passés, les Conciles et les Constitutions apostoliques ont porté des censures, et entre autres, la peine d'excommunication à encourir par le seul fait, contre ceux qui s'emparaient des biens, des juridictions et des droits de l'Eglise, ainsi que contre ceux qui violent les immunités ecclésiastiques. Le Concile de Trente (Sess. xxii, ch. 11, et Sess. xxv, ch. 20) ; Grég. XIV, *Cum alias*, 1591 ; Bén. XIII, *Ex quo*, 1728 ; Bén. XVI, *Officii*, 1780, bulle *In cœna Domini* a déclaré maintenir et renouveler toutes ces dispo-

sitions ; or le Concile de Trente est bien certainement reçu dans ce pays.

J'aborde ici une question délicate, messieurs, mais c'est un point du droit canon qui nous intéresse trop en ce moment, pour que je puisse me dispenser d'en parler. Je dois donc le dire, il est vrai encore aujourd'hui que ceux qui suppriment les droits, les juridictions et les immunités de l'Eglise, encourrent des censures, et entre autres la peine d'excommunication portée par le droit canon ; que ceux qui font profession d'incrédulité méprisent ces censures, je le comprends parfaitement ; mais se dire catholique, et mépriser le chef de l'Eglise, et les lois de l'Eglise, et les censures de l'Eglise, encourir la peine d'excommunication, et assister le lendemain aux offices de sa paroisse, comme si rien n'était, ce sont des dispositions que je ne puis m'expliquer. On dira peut-être que les questions traitées dans le projet de loi se rapportent à des matières purement civiles ; mais il est au moins certain que l'Eglise jouissait de ces juridictions et de ces immunités en vertu des traités, et qu'elle en jouissait depuis les premiers siècles. Ce point me paraît mériter de sérieuses réflexions.

Lorsque le projet de loi aura été adopté, comment procédera-t-on ? Restera-t-on en rupture ouverte avec la Cour de Rome et pendant combien de temps ? Ou bien cherchera-t-on à entamer de nouvelles négociations ? Si l'on s'arrête au premier parti, notre position sera évidemment un commencement de schisme. Si l'on veut préférer le second parti, ne vaut-il pas infiniment mieux l'adopter dès à présent ? Après l'adoption de la loi, comment un négociateur pourra-t-il se présenter devant le chef de l'Eglise et lui dire : nous avons violé les concordats, nous l'avons fait de propos délibéré, après une longue discussion, nous l'avons fait exprès pour vous forcer à faire des concessions et maintenant je suis envoyé pour négocier ! . . . Avec une telle mission, si quelqu'un l'accepte, pourra-t-il espérer un accueil favorable ? Je ne le pense pas.

Et en effet aujourd'hui nous prononcerions seuls et sans le concours du Saint-Siège, que les anciens traités ne nous obligent pas, que nous pouvons les regarder comme non avenus ; mais si les anciens traités ne nous obligent pas, comment le chef de l'Eglise pourrait-il consentir à faire avec nous de nouveaux traités ? Comment lui prouverons nous que ces nouveaux traités seront mieux respectés que les anciens ?

Une observation bien simple peut nous apprendre ce que nous devons penser de cette grave question. Le projet de loi du 25 février a obtenu la désapprobation de tous les évêques des États de S. M. ; il a obtenu la désapprobation de tous les journaux religieux de Turin, de Gènes, de Savoie et même de France ; au contraire il a obtenu les éloges de tous les journaux les plus ouvertement hostiles à la religion en général et au catholicisme en particulier. Cette seule considération doit suffire pour former notre jugement et nous apprendre comment nous devons voter.

Messieurs, en terminant, j'ai besoin de vous le dire, il y a dans le fond de mon âme de tristes pressentiments, pressentiments d'un sombre et orageux avenir. Il est dans mes convictions les plus profondes que l'ordre social ne peut avoir de base solide que dans la religion, et aujourd'hui je trouve partout ici contre elle les preuves d'une conjuration flagrante. Tandis qu'au Sénat on parle de la religion d'une manière si noble et si respectueuse, l'impiété et l'immoralité coulent dans les mauvais journaux comme un torrent de boue ; j'ai lu, dans mes jeunes années, les journaux français de 1793, 1794 et 1798 ; ils n'avaient rien d'aussi dégoûtant.

Ces déplorable écrits sont soumis à une direction commune, ils manœuvrent comme un seul homme; il n'y a plus rien de sacré pour eux; tous les jours les prêtres, les religieux, les évêques et le pape lui-même sont insultés dans les rues par des paroles grossières et par les plus infâmes caricatures; vous le savez, l'archevêque de ce diocèse a été insulté gravement le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le jour de Pâques au sortir de la messe pontificale, au moment où il venait de bénir son peuple, et encore revêtu de ses ornements épiscopaux. Ceux qui établissent une distinction entre les mépris de la religion et celui de ses ministres cherchent à nous en imposer. Quand on insulte à mes cheveux blancs et à mon caractère épiscopal dans les journaux et dans les rues de Turin, ce n'est pas moi que je plains, je plains une ville où de pareils outrages sont tolérés, et je crains pour elle les châtements du ciel!...

Ce parti, messieurs, aurait un immense avantage, il maintiendrait entre l'Église et l'État, entre la politique et la religion ces bonnes relations qui sont si désirables; il tranquilliserait les consciences si justement et si gravement alarmées; il ferait cesser, ou du moins il diminuerait cet esprit de division qui se manifeste maintenant parmi nous et qui peut avoir de si tristes suites; enfin il rétablirait peu à peu cet esprit de charité et de concorde dont notre situation présente a un si grand besoin.

En résumé le projet de loi ne me paraît pas admissible:

1° Parce qu'il viole les concordats qui sont de véritables traités, et pour ce motif il obtiendrait même la désapprobation des hautes puissances de l'Europe qui s'intéressent à ce qu'on observe partout le droit international;

2° Parce qu'étant évidemment injurieux pour le Saint-Siège, il existerait une affliction profonde dans tous les hommes sincèrement religieux et attachés de cœur au catholicisme;

3° Enfin parce que le chef de l'Église déclarant formellement qu'il n'a jamais refusé de négocier, qu'il est toujours disposé à reprendre les négociations, je regarde comme certain qu'on pourrait arriver au même but par des voies conciliatrices, moyen plus juste, plus honorable, plus religieux et plus propre à attirer les bénédictions du ciel sur le Gouvernement de S. M.

En conséquence je propose l'amendement suivant:

« Le projet du 28 février est ajourné à trois mois, pour que l'on puisse dans l'intervalle se concerter avec le Saint-Siège. »

D'ORIA. Dopo la sapiente relazione della vostra Commissione e gli eloquenti discorsi pronunciati a favore della legge di cui ci occupiamo dagli onorevoli preopinanti, nulla a me rimarrebbe ad aggiungere se non che, trattandosi di argomento di tanta e così vitale importanza, credo mio dovere di esprimervi con franche parole la mia convinzione.

Cattolico non per cieco costume, nè per consuetudine, ma per antico e profondo convincimento, signori, io non ho mai disgiunto ne' miei affetti la religione dei nostri padri dalla libertà, e tutti i desiderii, tutte le opere della mia vita furono sempre rivolti all'unico e santo scopo di conseguire l'alleanza della religione con la libertà, alleanza senza la quale le umane società non possono reggere, e la civiltà è menzogna.

Signori, quando questa legge è stata presentata io ho interrogato la mia coscienza; io ho chiesto a me stesso se, come cristiano cattolico e come liberale devotissimo alla monarchia costituzionale, potevo darle il mio voto; e dopo lunga e matura disamina, debbo dirvelo con la massima schiettezza, ogni dubbio mi è sembrata fuor di propo-

sito, ed oggi, senza scrupolo di sorta e con la certezza anzi di adempiere ad un dovere di buon cattolico e di buon cittadino, dichiaro che io voto a favore della legge.

Comprendo e rispetto altamente gli scrupoli di alcuni fra i nostri onorevoli colleghi, ma non posso dividerli. La religione in questa discussione mi sembra intieramente fuor di causa; dirò di più, i suoi sacri interessi, anziché soffrire mediante la presente legge, ne ricaveranno invece non lievi vantaggi.

Si tratta di far cessare una giurisdizione eccezionale e straordinaria, la quale non fu di certo creata dal Divin Redentore, nè dagli Apostoli, e che, istituita nei secoli di mezzo per tutelare il clero dalle usurpazioni feudali, oggi non ha più significato, e non esiste più presso nessun altro popolo d'Italia, nè presso nessun'altra nazione del mondo cattolico. Si tratta di non togliere ai loro giudici naturali quei rispettabili cittadini che hanno abbracciata la veneranda carriera del sacerdozio. Si tratta di accrescere splendore alla religione ricoverando i suoi ministri sotto l'usbergo tutelare del diritto comune.

Così, e non altrimenti, signori, io comprendo la legge sottoposta in questo momento alle vostre deliberazioni, nè so persuadermi come possa essere diversamente compresa. La questione non solamente non è religiosa, ma non concerne nemmeno la disciplina ecclesiastica: la questione è puramente politica e civile.

Sotto il governo di uno Statuto che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge è egli giusto, è egli convenevole che una delle parti più elette della cittadinanza, il chiericato, debba essere privata del godimento delle franchigie a tutte le altre concesse? Questi sono i veri termini della questione, ed a me pare che la risposta non possa essere dubbiosa.

Noi abbiamo dal canto nostro il diritto, la ragione naturale, l'esempio delle altre nazioni cattoliche: esiteremo adunque a fare ciò che esse hanno già fatto da tanto tempo, e continueremo a tollerare più oltre che nel nome augusto della religione il delitto rimanga impunite, ed i nemici della fede seguitino ad avere pretesto di addebitare alla Chiesa, che è santa ed infallibile, le colpe degli uomini che sono peccatori e soggetti ad errore?

Spogliata così la questione da ogni considerazione religiosa, rimane a vedere se nella sua essenza politica è convenevole ed opportuna. Anche su questo punto mi sembra la risposta non possa non essere pienamente affermativa.

Signori, la storia c'insegna che le migliori riforme, i più durevoli progressi sono quelli che procedono dai grandi poteri dello Stato, e sono fatti da essi non in mezzo al tumultuoso concitamento delle passioni popolari, ma nel silenzio della meditazione, e dopo mature e pacate deliberazioni; oggi è appunto il caso di rammentarci di questo grande insegnamento della storia e di farne profitto applicandolo.

La sapiente magnanimità di Carlo Alberto ci largì uno Statuto, ed a noi componenti del potere legislativo, e quindi depositari ed interpreti naturali del suo gran pensiero, incombe il dovere di mettere in luce le conseguenze che immediatamente derivano dai principii di libertà civile, dei quali egli fu il glorioso promulgatore. Fra queste conseguenze primeggia quella che è espressa nella legge di cui trattiamo.

Lo Statuto vuole l'uguaglianza di tutti in faccia alle leggi, e prescrive che nessuno potrà essere distratto da' suoi giudici naturali. Potrà dunque tacciarsi d'inopportunità una legge la quale niente altro fa fuorchè applicare questi prin-

cipii altamente civili a quella parte della nazione che, a cagione del suo sublime ministero, ha infiniti diritti alla nostra venerazione ed al nostro ossequio? Potrà dirsi inopportuna una legge la quale conferisce al sacerdote le prerogative delle quali già godono tutti gli altri cittadini? Una giurisdizione ecclesiastica eccezionale è un anacronismo, e l'opportunità esiste sempre quando si tratta di fare svanire un anacronismo; è anzi dovere del legislatore assennato e preveggen- te di fare con pacatezza e con ponderazione ciò che poi verrebbe inevitabilmente fatto da altri con passione e con ira.

Nell'esprimervi con queste poche e disadorne, ma schiette parole i miei sentimenti, io sono certo, o signori, di essere l'interprete fedele delle opinioni e dei desideri della mia provincia nativa, e non posso astenermi dal rendere le do- yute grazie al Ministero, e segnatamente all'onorevole guar- dasigilli, per la presentazione di questa legge.

Egli ha adoperato da illuminato amico della religione, della monarchia e della libertà, ed io che nella religione, nella monarchia e nella libertà insieme congiunte e strette con nodi indissolubili ravviso la sola guarentigia efficace di prosperità per la patria italiana non saprei come meglio dare prova in questa solenne occasione della mia antica devozione a questi sacri principii se non votando a favore della legge, intorno alla quale versano oggi le deliberazioni di questa in- signe Assemblea. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha facoltà di parlare.

DE CARDENAS. (*Bisbiglio*) Signori, io non sono giuris- perito, non pubblicista, non teologo; io non sono dotto ed istruito nelle molteplici materie di controversie che si agi- tarono dai primordi della storia sino ai nostri giorni fra le due autorità spirituale e temporale, o, come si dice con frase tecnica, fra il sacerdozio e l'impero, e lascerò quindi ad al- tri, oltre a quanto già si è detto, che imprenda, se lo cre- derà opportuno, il confutare per ciò che riguarda il jus pub- blico e privato, od i principii teologico-morali alcune delle argomentazioni stateci presentate dal signor relatore o dal ministro. Altri forse dirà come s'incammini a rendere qui la Chiesa non meno schiava con la così detta protezione che se le vuol dare di quello lo sia stato sotto Luigi XIV con le pseudonime così dette libertà gallicane che erano la vera schiavitù della Chiesa.

(*Qualche rumore di disapprovazione odesi dalla tribuna dei deputati, alla quale si rivolge l'oratore dicendo*):

Ho la libertà di parlare e voglio parlare.

Non meno soggetta di quello Giuseppe II l'ha resa in Au- stria, quale la fece divenire in Francia Carlo X con la prote- zione che diceva compartirle. È questo uno sfoggio di prote- zione di cui non abbisogna la Chiesa. Altri dirà se lo Statuto abbia da sè già abolita la giurisdizione dei tribunati ecclesia- stici, e se, considerata questa abolizione come di pien diritto, non fosse più il caso di una nuova legge, ma solo di appli- care quella esistente. Io non mi sento da tanto, ma io che, mancando di ogni cognizione in queste complicatissime ma- terie, altro non ne conosco che la storia, io sono credente cristiano; cattolico, apostolico, romano, e come tale mi li- mito a considerare la questione che ci è sottoposta sotto que- sto ristretto sì, ma però importantissimo punto di vista, che per me, lo dico schiettamente, non posso concorrere nel sen- timento manifestato dall'onorevole guardasigilli, non esservi qui altra questione che quella di sovranità nazionale. Io vi vedo la questione della coscienza.

Mi spiace il dovere incominciare da una esposizione di ca-

techismo elementare, ma, scusatemi, sarò breve, dirò in po- che parole. Il catechismo insegna al cattolico che la regola di sua fede e di sua condotta sta tutta nella serie dei libri ca- nonici e nelle tradizioni dei tempi e dei popoli, e queste e quelli interpretati e spiegati, per ciò che riguarda il dogma ed il costume, dalla santa Chiesa romana per mezzo de' suoi pastori, dei maestri cioè della fede e della morale, che sono i vescovi successori degli apostoli, ed il primo di essi, quello che là sulla sedia di Pietro tiene in Roma le somme chiavi quale vicario di Cristo qui in terra. Conseguenza prima, lo- gica e naturale di questa dottrina che io e noi tutti impa- rammo da bambini e che altamente professiamo si è che in materia dogmatica e morale noi non possiamo, non dob- biamo, non vogliamo staccarci da quanto c'insegnano i mae- stri a noi preposti da Dio, e che in questa materia di mista giurisdizione che ci è sottoposta, tuttochè di semplice disci- plina, noi non possiamo da soli pronunziarci, non potendo noi soli e col nostro privato giudizio interpretare il senso cattolico delle parole scritturali ed evangeliche che vi pos- sano avere relazione, non essendo noi competenti a decidere se si tratti di punti sì o no tuttora vigenti nella Chiesa, se siano cose che abbiano più o meno stretta relazione colla fede e colla morale, se stia sì o no nel potere civile il porvi la mano, se ostino le decisioni dei Concilii, i canoni ed i su- premi oracoli della Chiesa, e posti in mezzo a tutti questi dubbi noi non possiamo altro che accedere con la dignitosa ossequiosità del cattolico alla voce non di pressochè l'intero episcopato, come dice la relazione, ma di tutto l'intero epi- scopato del Piemonte, del gerarca ben anco, se la lettera del cardinale Antonelli, pubblicata testè da tutti i nostri giorn- ali (meno forse dal foglio ufficiale) non è apocrifia, come c'indurrebbe a crederlo la sua troppo manifesta contraddi- zione con ciò che in punto delle trattative diceva il ministro e ci riferiva la nostra Commissione.

Attenandomi io adunque alle esposte dottrine, dichiaro in primo luogo non disconoscere i vantaggi dell'unità di giuris- dizione, nè gl'inconvenienti che con tanto sapiente eloquenza venivano esposti dall'illustre ministro in altro recinto, ma desiderare però di sentire dalla voce de' giudici competenti se all'atto pratico, e nelle pratiche attuali circostanze, altri inconvenienti più gravi e maggiori non abbiano a far riguar- dare forse ora come sconveniente ed improvvida questa mi- sura.

Dichiaro poi in secondo luogo non riconoscere il dovere specificatoci dalla Commissione di votare favorevolmente alla legge, ma riconoscere invece altro più imponente dovere di coscienza in me, che sono cattolico, quello di essere illumi- nato dagli oracoli della Chiesa, e di non affidarmi a quell'in- dividuale giudizio della superbia privata che ha col prote- stantismo sconvolto mezza l'Europa, e conchiudo quindi col dirmi disposto a votare contro la legge, a meno non siano presi precedentemente i convenienti concerti con la Chiesa e col suo supremo gerarca.

Qui sarebbe il caso di formulare un relativo ordine del giorno, ma siccome altri oratori svolgeranno in seguito altre opinioni in questo proposito, così mi riservo a formularlo a tempo opportuno ed a parlare poi a suo tempo in proposito delle trattative fino ad ora non comunicate. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Galli Della Loggia.

GALLI DELLA LOGGIA. Io intendo parlare e conchiu- dere in favore della legge sull'abolizione del foro ecclesia- stico; ma con tutto ciò non lascerò di dire ampiamente e li- beramente il mio modo di vedere sui precedenti della legge

e sulle forme usate. Non entrò nei rapporti della legge col diritto civile e col diritto canonico, come neppure sulla natura particolare dei Concordati, a fronte delle altre transazioni politiche, perchè io non sono uomo speciale e non sono competente per questo; altronde non vorrei invadere il dominio di molti dotti ed illustri magistrati che seggono in questo Senato.

Mi limito a fare alcune considerazioni in genere sulla condotta di questo affare, ed in rapporto colle altre vertenze che il paese ebbe con Roma sull'attuale convenienza di politica interna per questa legge. Su questi due punti io credo che noi tutti (quando non fosse che per la carica di cui siamo rivestiti) possiamo benissimo considerarci come competenti.

Se la legge pel fondo della questione e come conseguenza dello Statuto debba ravvisarsi giusta e conveniente, lo stesso giudizio non può portarsi sulle forme usate; e queste, per quanto implicano il fondo, lasciano una qualche incertezza circa al voto d'approvazione che si vorrebbe emettere.

Infatti sul primo punto dirò che spiace generalmente che siasi abbandonate le tracce seguite le altre volte, cioè che questa riforma non siasi fatta d'accordo coll'autorità ecclesiastica. È bensì vero che il signor ministro di grazia e giustizia disse in un altro recinto che si erano aperte negoziazioni, che vi ebbero note, contronote, progetti, controprogetti, ma che riuscirono inutili. Interpellato che volesse comunicare le carte concernenti le negoziazioni, egli rispose non doverlo fare, perchè furono nulle e di nessun effetto.

Io avrei insistito su questa presentazione, ma il signor ministro di grazia e giustizia nella sua persuasiva allocuzione detta in principio di questa seduta ha dato spiegazioni sufficienti, ed io per conto mio abbandono questo argomento; ma non è men vero che molti tra i votanti avrebbero desiderato le comunicazioni per aver maggiori schiarimenti, formarsi un convincimento ed un sufficiente criterio per votare con piena conoscenza di causa e tutta coscienza.

Si disse che si negoziava da due anni inutilmente, ma non mai si disse che vi fosse assoluta ripulsa. Due anni sono una durata di tempo qualunque, ma se gettiamo un colpo d'occhio sull'istoria delle nostre vertenze con Roma, non credo che questi possano dirsi le calende, senza rimontare al famoso indulto di Nicolao V nel 1481, contestato poi da vari successori di questo pontefice, tempo in cui l'autorità dei papi aveva tutto invaso, e che le negoziazioni degli Stati secondari si riducevano a preghiere e supplicazioni, come la parola *indulto*, sinonimo di *grazia*, lo spiega da sé, saltando d'uno slancio circa 250 anni e venendo ai nostri Concordati del 1727 e 1741.

Il signor ministro sa meglio di me quanti anni durassero queste intricatissime negoziazioni, quali le sue fasi, quanti negoziatori, quanti distinti magistrati vi ebbero parte. Notisi che allora erano tempi tranquilli, quando invece questi due anni furono agitatissimi, tempi di passioni concitate, di vicende straordinarie per l'Italia principalmente; per noi questi furono alternati di successi e di disastri, ma sempre onorevoli, perchè il paese spiegò coraggio militare e coraggio civile. Ma pel papa le cose andarono di male in peggio, la sua Corte dovette abbandonar Roma, fu profuga ora a Gaeta, ora a Portici; aveva ben altre cose che più la toccavano da vicino, onde se fossi la parte degli altri, come si deve fare nei negozi, io non mi maraviglio che non siasi riuscito, anzi mi maraviglierei che si fosse venuto a capo di qualche cosa.

Si disse ancora che la Corte di Roma in migliori circostanze sarebbe stata più restia e più difficile. Questa è una supposizione che si potrebbe forse combattere con esempi

contrari, ma a questa ipotesi mi piace contrapporre un'altra. Perchè non dire che Pio IX, pontefice d'alti sensi, come quello che il primo iniziò le riforme in Italia, potrebbe aver detto fra sé e sé: non voglio essere forzato, lo farò quando crederò poterlo fare con dignità, con libertà? Se la prima ipotesi ha molti numeri di probabilità, la seconda è per lo meno plausibile, e, viste le circostanze personali del papa, ella era certamente molto più generosa.

Veniamo al secondo punto. La convenienza attuale di politica interna, non v'ha dubbio che, proclamato lo Statuto, vi si doveva coordinare la legislazione civile e criminale, si dovevano abrogare i privilegi. Ma vi emerge dunque di assoluta necessità che tutto dovesse farsi immediatamente? La cosa sarebbe stata possibile? Tutto era già dunque fatto? Più non mancava che questa legge, perchè lo Statuto fosse totalmente sviluppato? Perchè potesse dirsi colla frase ricevuta che fosse una verità? Si potevano adunque le cose mancanti attuare l'una dopo l'altra, si sarebbe così protratta la negoziazione otto o dieci mesi, e le circostanze del papa ammgliorandosi, io, che tengo alla seconda ipotesi di cui ho parlato, credo benissimo che si sarebbe venuto a capo d'un conveniente accordo.

Questa legge non aumenterà gli amici dello Statuto, molti di mala fede se ne serviranno di tema per censurare le operazioni del Governo, e per alienare gli animi dall'ordine attuale di governo.

Il Ministero ha creduto di progredire più libero, più sciolto, ed io credo che ha suscitato a sé imbarazzi non lievi, ed al paese agitazioni ed inquietudini.

Imbarazzi, agitazioni, inquietudini che poteva evitare a sé e al paese, se non avesse abbandonato i precedenti che ebbe il Governo in altre simili circostanze, che, conoscendo l'indole degli abitanti, sempre ebbe per norma la moderazione, e non mai spinse le cose alle ultime conseguenze.

Ora, lasciando le forme, che sinceramente deploro, e venendo al fondo della questione (su questo punto io divido totalmente il modo di vedere del Ministero), ripeto quello che già dissi al principio del mio discorso, ch'io credo la legge giusta e conveniente, considerando che la legge non tratta che di pura e mera giurisdizione, che questa fu modificata in vari secoli e a diverse epoche, che questa già è per sé materia secondaria, che la legge non riflette che i delitti civili definiti dal Codice, che pei delitti ecclesiastici nulla ha vi di innovato;

Considerando che queste prescrizioni legislative già trovansi introdotte con vantaggio nella maggior parte degli Stati d'Europa, cattolici prima, cattolicissimi dopo; che la legge è giusta in sé, utile al paese, accetta a gran parte del clero stesso; che è fatta nei limiti dell'autorità temporale, perchè rivendica un diritto imprescrittibile di sovranità inalienabile pel fatto di qualunque convenzione precedente e nulla più; che i motivi contrari che si adducono sono combattuti da ragionamenti di molto peso; che questa opinione poi trovai avvalorata e corroborata da quella di illustri personaggi, competenti per scienza, per principii religiosi e per cariche elevate;

Considerando poi finalmente la dignità del paese nello stato attuale delle cose, e che la legge fu già votata da una parte del Parlamento; io per tutti questi motivi sono di parere che il Senato debba approvare la legge, e per rimediare, per quanto è possibile, alla mancanza delle forme suaccennate io propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato approva la proposta legge per l'abolizione del foro ecclesiastico e del diritto d'asilo, e nello stesso tempo

invita il Ministero a riprendere le negoziazioni colla Sede pontificia per facilitarne anche con questo mezzo, per quanto è possibile, l'esecuzione. »

DI CASTAGNETTO. Mi suonano ancora dolcemente all'orecchio quelle parole con cui l'egregio signor guardasigilli, iniziando la sua carriera ministeriale, esclamava, in quest'aula medesima, nessuno essere più persuaso di lui della somma convenienza che il Governo adoperi tutti i mezzi che la legge pone in suo potere a difesa della religione e della morale.

E veramente nel presentarci queste disposizioni di legge vedo come egli di nuovo ci assicuri che desse nulla tolgono alla condizione politica in cui le nostre novelle istituzioni pongono dirimpetto al potere civile la religione dello Stato, quella religione dei padri nostri che sta profondamente a cuore di noi tutti e che il Governo del Re, per intima convinzione, per affetto come per dovere, è risoluto a difendere con tutti i suoi mezzi.

Ma di questo sì consolante linguaggio ne troviamo noi poi l'intera applicazione nel progetto di legge che ci è proposto?

Ecco l'aspetto sotto il quale io mi propongo di trattare la questione, e battendo le orme con fermo piè segnate dall'onorevole ministro, io dico che quella religione dei padri nostri, che sta sì profondamente a cuore di noi tutti, è il più sicuro vessillo delle nostre libertà, e che il Governo del Re, se è risoluto a difenderla con tutti i suoi mezzi per convinzione, per affetto e per dovere, non può in miglior modo esaltarla che mantenendo vivo e sincero l'accordo col capo supremo della Chiesa, siccome deguamente il riconosce l'onorevole relatore della Commissione, giacchè sotto il vincolo di questa unità o la religione stessa diventa un nome vano, o, scosso il giogo della medesima, le nostre libertà si trovano altamente compromesse.

Forse mi si vorria impulare che sotto il manto di libertà io ne mediti la rovina, al che potrei ugualmente retorquire che alcune volte l'abuso di libertà dà adito alla licenza a cui va seguace l'oppressione. Ed io credo che noi tutti, ed il paese con noi, ripugniamo ugualmente a piegare il collo a qualunque oppressione, sia che venga dall'alto, sia che venga dal basso.

Ora, nel difendere questa libertà ciascuno può avere la sua opinione, ma lo scopo è ugualmente santo, e sarebbe prova che non siamo maturi a libertà, che non ne siamo degni ancora, se per far prevalere la nostra si volesse con una scusabile intolleranza imporre silenzio all'opinione altrui.

Ben saviamente io ricordava or sono pochi giorni ad uno dei più illustri oratori di questo Consesso, che versiamo in tempi sommamente difficili, che usciamo appena da una rivoluzione che ha scosso tutto l'ordine sociale e che più che mai abbiamo bisogno di moderazione e di concordia.

Se in molte epoche di mia vita io mi glorio di aver divise le opinioni dell'onorevole mio amico e collega, certamente io me ne compiaccio, tanto più quando ei ci esorta a moderazione ed a concordia. Né io credo allontanarmi dalla di lui sentenza parlando in nome di una religione che è tutta di mansuetudine e di fratellanza, che la prima spezzò le catene della schiavitù, che se ci comanda di dare a Cesare quel che è di Cesare, c'insegna pure che abbiamo un padre comune, e che innanzi a lui gli ultimi saranno i primi ed i primi possono diventare gli ultimi.

Quindi uniamoci pure in esclamare moderazione e concordia, questa sarà sempre la mia più cara divisa; solo io desidero che mentre si fa la parte della politica, non si ometta quella della religione.

La società intera fu scossa nella sua base, ed ha bisogno di

essere informata; questa è verità che nessuno me la vorrà contendere. Ma edifica male chi non comincia dalle fondamenta, ed una società che non abbia per base la religione è fabbricata sull'arena; è celebre quel detto che, quando non esistesse religione, converrebbe fabbricarne una a bella posta.

Sono diverse le vie di giungere a libertà, e ciò dipende dall'apprezzazione che ognuno se ne faccia, dal più o meno lato senso di quella parola.

Io per me, che credo amare la vera libertà, e spero poterlo sempre dimostrare coi fatti, io pongo il godimento e lo sviluppo della libertà nella forza del Governo, e mantengo non potere un Governo essere libero se non è forte; la forza egli la riceve dal rispetto alle leggi ed ai principii fondamentali delle nostre istituzioni; un Governo forte fa quello che vuole, perchè s'intende non volere che ciò che è giusto e legale.

Uomini onorandi che sedete sopra quei seggi, io venero le vostre virtù e vorrei poterle imitare. So che non vaghezza di comando vi tiene al potere, ma sincera carità di patria, e fino al dì d'oggi io fui concorde con voi, perchè a voi io amava di vedere affidata la difesa dei nostri diritti i più preziosi; nè io sono mosso da spirito di opposizione, la quale è contraria alla mia indole, ed io credo anche ai nostri interessi.

Una sola opinione ci divide, ed altamente me ne duole, perchè è opinione religiosa. Io che in politica credo un Governo tanto più forte quanto è più degno di comandare ad uomini liberi, in materia di religione trovo più sicura e gloriosa quella libertà che sa piegare il capo ai giudizi della Chiesa, che sa stendere la mano all'autorità spirituale ed avvalorarsi col di lei accordo.

Del pari che l'uomo consta di anima e di corpo, così la società riconosce due poteri, il civile e religioso, ossia temporale e spirituale.

Queste due potestà non pugnano fra di loro, come il corpo non pugna coll'anima, anzi scambievolmente si amano e si aiutano. Rotta la relazione col Papa e disconosciuta la sua autorità che ha da Gesù Cristo ricevuta, ecco la porta aperta allo scisma, all'incredulità, all'indifferentismo.

Ed è perciò che io, a rischio d'esser tacciato d'inscienza o di semplicità, non potrei in nessun conto ammettere il principale argomento addotto in favore della presente legge che qui non si tratti di questione religiosa.

Che cosa è religione? Io il domando.

Religione è il culto che si rende a Dio, e per valermi anche di una definizione di un nostro autore italiano, non al certo sospetto di parzialità nella materia: *la religione è virtude che ha cura di Dio, ed ha cerimonie.* Dunque la religione ha culto e riti; i riti si compiono nei tempi per mezzo dei ministri; quindi la nostra religione ha i suoi ministri, che sono il Sommo Pontefice, i vescovi e sacerdoti nell'ordine della gerarchia. (*Rumor!*)

È più facile, dice Plutarco, trovare delle città senza muri, senza lettere, senza case e senza monete che una sola città senza tempi, senza culto o senza sacrifici.

Cristo Signore nello stabilire la sua Chiesa volle affidarne la cura agli uomini stessi, e, come nell'antica, così nella nuova legge separò i suoi leviti.

Certamente considerato il sacerdote come uomo, nulla ha che lo distingua, ed egli è porzione della civile società al pari di qualunque altro cittadino; ma il Divin Fondatore della Chiesa seppe rivestire quest'uomo di tale autorità da rendere venerando il suo ministero.

A lui infatti egli consegnò le chiavi del cielo e diede il diritto di legare e di prosciogliere, a lui la missione d'insegnare e predicare, e lui ancora egli armò dei suoi fulmini con quelle tremende parole: *Chi non ascolta la Chiesa vi sia come pagano e pubblicano.*

Non è mio intendimento, o signori, di aggiungere alcun riflesso sulla più o meno temperata applicazione delle ecclesiastiche censure; ciascuno ha la sua coscienza, e credo che niuno di noi è venuto a deliberare su questo importantissimo argomento senza essersi prima formato il suo criterio. A me basta sapere che la Chiesa ha questa autorità e la liene di diritto divino, perchè io la rispetti e seriamente ci pensi.

Però ai ministri del Dio vivente, agli unti e consacrati del Signori sarà che la civil potestà neghi quegli atti di esteriore riverenza che la gentilità tutta ed i seguaci di Maometto e di Confucio usarono ed usano ai sacerdoti del loro culto?

Gli uomini van presi come esistono, non come si vorrebbe che fossero. Essi si fermano alle apparenze, le quali agiscono principalmente sull'animo dei deboli e sulle masse; togliete i segni di rispetto, cessa ogni idea di decoro e di rappresentanza, e quella religione, non ha guari si maestosa, cade ai loro occhi nel disprezzo.

Forse sarà questo il risultato che si desidera da una setta di persone che io mi limito a compiangere, e sulla quale io non posso abbastanza richiamare l'attenzione del Governo, perchè, sebbene io la creda in piccolo numero, può trarre in inganno gl'incauti e mettere in pericolo la cattolica fede. . . *(Vivi e prolungati rumori dalle gallerie)*

PRESIDENTE. Io invito le tribune a conservare quel contegno il quale si confà alla gravità di questa questione.

La questione è importantissima, ciascuno degli oratori vi apporta il frutto delle sue profonde meditazioni; sono varie, anzi debbono essere varie le opinioni in un'assemblea perchè meglio risplenda la verità; ma tutte sono sincere, tutte coscienziose, perciò degne del rispetto di chi ascolta. Io ho già indirizzato un consiglio alle tribune, non vorrei essere condotto, mio malgrado, alla necessità di mutare il consiglio in comminazione.

DI CASTAGNETTO. . . ed ecco in qual modo religione e Chiesa, Chiesa e ministri formano quella mirabile unità, per cui io dico che, toccando anche solamente all'immunità dei ministri, rimane inseparabile la questione religiosa, e non si può risolverla senza il concerto colla Santa Sede.

Io vo persuaso che ciascuno di noi, o signori, comunque tenerissimo della più illimitata uguaglianza dinanzi alla legge, intende che niun riguardo sia usato ai ministri dell'altare compatibilmente coi diritti della giustizia, tenuto conto del loro carattere e delle circostanze che li possono accompagnare nell'esercizio del loro ministero.

Eppure la cosa è così, e questo è un punto che merita tutta la vostra considerazione.

Votando la legge quale vi è proposta, gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato; dove la legge non distingue, neppure a noi è lecito distinguere. Così, mentre lo Statuto accorda l'inviolabilità al deputato nel tempo della Sessione, mentre accorda un foro privilegiato al senatore, il vescovo, le cui funzioni sono almeno altrettanto gravi, un parroco, un sacerdote potranno essere arrestati e tradotti innanzi a qualunque tribunale senza alcuna formalità che li favorisca.

Vedo più oltre: le perquisizioni ed i sequestri potranno eseguirsi in forza di questa legge anche nei tabernacoli e nelle sacre pissidi; in fatto non succederà così, voglio sperarlo, ma la facoltà sarà votata colla legge stessa, e ritenete

che nell'attuale libertà di culto può essere un acattolico il quale sedendo a magistrato o coprendo il posto di usciere sia chiamato a pronunciare, ovvero ad eseguire arresti di pretati o di sacerdoti e far perquisizioni nei luoghi santi.

Tutto ciò senza dubbio esige un preliminare concerto colla suprema autorità della Chiesa, poichè, trattandosi di favori, non possono conferirsi a chi non vi abbia acconsentito. D'altronde la materia beneficiaria e quella d'immunità e di asilo io la credo talmente mista di civile e spirituale pei rispettivi interessi che si collegano, che il voler risolverla isolatamente sarebbe come voler separare il corpo dall'anima.

E per quanto io mi sforzi a spogliare la presente questione da ogni carattere religioso, io in verità non posso giungere a figurarmi tal distinzione tra religione e Chiesa, tra Chiesa ed i suoi ministri, quasi che il Divin Redentore non abbia fondata la religione nella Chiesa e non abbia affidata la cura della Chiesa agli Apostoli e loro successori, onde toccare ai ministri non sia cosa che in alto grado interessi la religione.

Quegli stesso che disse: *Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa*, disse pure: *Chi disprezza voi disprezza me.*

Pur troppo questo disprezzo l'abbiamo visto e lo vediamo tuttodi riversarsi sul capo visibile della Chiesa, fatto bersaglio alle più laide caricature, alle più sfacciate contumelie.

Pur troppo alcuni sciagurati, mal paghi ancora delle più invereconde ingiurie contro i ministri della religione, trascorrono a tale eccesso di mettere in derisione i suoi misteri i più tremendi, di spargere l'ironia e la dubbietà sopra i suoi dommi. Stringiamoci in tanto pericolo intorno alla madre comune, e non assicuriamo colla disunione, coll'indifferenza nostra il trionfo di coloro che tentano di percuotere il pastore per disperdere il gregge; nè facciamoci punto illusione, alla fede la guerra è dichiarata, e si è col distrurre la fede nel popolo che si vuol rovesciare il trono e sconvolgere l'ordine sociale.

E non crediate che io qui voglia bandire una crociata contro la libera stampa. Signori no: di quelle istituzioni che Carlo Alberto ci ha largite il Senato è gelosissimo custode, e delle nostre libertà la prima, la massima guarentigia è la stampa libera. Io mi pongo sul terreno dello Statuto e delle leggi in vigore; queste sole armi bastano al Governo; la forza del Governo in queste avventurose contrade è immensa, e la magistratura non verrà mai meno all'alta sua missione.

Si abbia dunque il suo tributo di lodi quella stampa severa che è amica della libertà, nemica degli abusi. Di questa un Governo lealmente costituzionale non potrà mai adombrarsi. Ma deploriamo quegli eccessi i quali uccidono la libertà, calpestanto quanto vi ha di più sacro e feriscono crudelmente la fama di una nazione gentile e generosa.

In presenza dei pericoli da cui la società è minacciata, l'interesse, il dovere di ogni uomo politico è di riunirsi alla difesa comune, di far cessare qualunque rivalità tra la Chiesa e lo Stato. Questi pericoli, or son pochi giorni, un egregio oratore li denunciava ad un'altra tribuna, e le sue parole hanno avuto alto rimbombo. Con quella ingenuità che onora gli animi generosi, egli confessò di aver avute delle prevenzioni, delle diffidenze sull'influenza del clero, ma che le aveva interamente deposte, e che le sue suscettibilità gli parevano talmente puerili da essere di nessun peso in confronto dei mali di tanta gravità che ci sovrastano.

Oh! s'io avessi visto che primo frutto dello Statuto era la

libertà politica dall'un canto, la libertà religiosa dall'altro; che mentre si sviluppavano gradatamente le nostre istituzioni, fioriva la religione, prosperava il commercio, si radicava il rispetto alle leggi, alla proprietà, alle persone, crede che il mio cuore si sarebbe aperto alla speranza e ne avrei formato pronostico del più glorioso e quasi incredibile avvenire alla cara nostra patria!

E tale fu sempre la mia convinzione che, dalla forza delle sue istituzioni, dalla floridezza dell'interno suo reggimento, della virtù e dal valore dei suoi abitanti debba il Piemonte aspettare la realizzazione di quegli alti destini a cui sembra chiamarlo la sua posizione.

Ma, o signori, lasciate che si corrompa la nazione, non siate gelosi della sua fede politica più che di qualunque suo vantaggio materiale, e la vedrete scadere nell'estimazione delle genti, umiliarsi a' suoi occhi medesimi, cedere ad intestine discordie, frutto dello spirito di parte e delle più ree passioni, e nel dì del conflitto rimaner preda di tutti anziché trionfare con alcuni.

Nè crediate che queste mie parole siano vaticinio di scaldata fantasia, ma attribuitele piuttosto ad un caldissimo amore di patria. (Rumori)

L'ami ciascuno a modo suo questa patria, io per me l'amo per la sua gloria e per la sua felicità, e credo l'interesse materiale talmente unito e subordinato all'interesse religioso che, questo distrutto, il primo più non esista.

E per verità, o signori, se la libertà non ci dovesse fruttare altro che la licenza di corrompere le masse, come, in una proporzione allarmante, già è accaduto in questi due anni, senza che siasi seriamente potuto mettervi un freno, in vece di beneficio io chiamerei la libertà il dono più fatale che la giustizia irritata del Signore mandi ad una nazione nella sua collera.

Non è forse la religione quella che consola il misero nella sua povertà, che fa temperato il ricco nella sua abbondanza, che rende soggetti i popoli, giusti e miti i Governi? Togliete al povero il conforto, al ricco e potente il freno, e non tarderemo ad essere preda dei più mostruosi eccessi a cui possa essere esposta la società sotto i nomi di socialismo, di comunismo, di pauperismo.

Vorrei pure andare errato, ma la legge che si discute ci mena a queste conseguenze, se non per sè stessa, per il grave risultato che in sè racchiude; e quando ci collochiamo su di un terreno inclinato si può benissimo vedere il punto di partenza, ma difficilmente quello dell'arrivo.

Allevato alla scuola della magistratura io seppi per tempo apprezzare la sapienza che ha presieduto alle antiche convenzioni tra i nostri principi e la Santa Sede, e quella fermezza la cui mercè si mantenne costante l'accordo tra l'autorità spirituale e la temporale. Piansi or son pochi anni vedendo ad una ad una demolire quelle salutari cautele, e prevedi una dolorosissima reazione; Dio voglia che un contrario eccesso non ci guidi a conseguenze anche più funeste! E, credetelo, o signori, che ci vuole coraggio civile a scendere in arringo contro tanto senao, per combattere quelle dottrine in cui fu nutrito, con tendenze su cui era impossibile d'illudersi.

Ma, il ripeto, il risultato della legge è talmente grave ai miei occhi che io non dubito di proclamare qui, alla presenza del Senato e della nazione tutta, che la nostra fede è in pericolo (Nuovi rumori, ad un cenno del presidente tosto sedati), perchè l'unità della Chiesa è minacciata. Minacciata, e da chi? Da noi suoi figli predilette senza che ne abbiamo ricevuto il minimo disgusto, e senza, io ardisco dire, altro motivo che

ci spinga, tranne che di sottrarci a quella dipendenza di cui la stessa sua unità la deve rendere gelosissima, e che forma il carattere distintivo del cattolicesimo.

Nè basta dire che lo Stato vuol rivendicare i diritti inalienabili della sua sovranità; anche la Chiesa ha dei diritti che l'autorità civile non è per sè sola competente a definire, e comunque io rispetti la scienza di chi ha parlato in contraria opinione, i principii inconcussi del diritto c'insegnano che lo Stato non può esser giudice e parte in questa materia, e che l'interesse della Chiesa vuol essere discusso di concerto colla Chiesa stessa.

Con vasta erudizione vi furono sviluppate, o signori, le dottrine di quei profondi filosofi, politici e canonisti, di cui sforzi mirano a salvare lo Stato dall'influenza della Chiesa. Io per me voglio limitarmi a contrapporvi la maestosa semplicità del Vangelo.

E ben a proposito mi vien qui un elegantissimo luogo di Platone, il quale mette in bocca a Socrate queste memorabili parole: *Convien aspettare finchè alcuno venga, il quale c'insegna i doveri verso Dio e gli uomini.*

Quell'uno, o signori, è venuto; ed egli disse agli Apostoli: *Chi ascolta voi ascolta me.* Noi, che felici abbiamo ricevuti i suoi oracoli, non crederemo alle sue parole? Niuno fuori della Chiesa ha il diritto d'illuminarci sulle cose che appartengono alla religione ed alla fede, e quando il Pontefice, quando i pastori ci scongiurano a non mettere la mano sull'arca santa, io debbo fermarmi con riverenza, e non volere che prevalga contro di lei il mio giudizio.

Mirabilmente adunque disse quel sommo oratore de' tempi nostri, già da me una volta citato, che religione e filosofia son due sorelle immortali che non possono perire. Nate lo stesso giorno, regnano una sul cuore, l'altra sullo spirito dell'uomo, e nel tempo del pericolo esse cercano di abbracciarsi, non di distrursi.

Persuadiamoci pure che il pericolo che abbiamo in oggi a combattere non è l'influenza della Chiesa, o, per parlare più esplicitamente, l'influenza clericale, ma la demagogia, la quale fingendo mostri che in realtà non esistono, ed a cui essa stessa non crede, tenta rapirci la cattolica unità per quindi rovesciare la monarchia e le nostre stesse istituzioni.

Di buon conto, chi v'ha fra noi, malgrado le seducenti teorie che con finissimo ingegno ci furono schierate innanzi, il quale creda tale l'urgenza di questa legge da veder minacciate queste nostre istituzioni se per pochi mesi ancora si differisce l'abolizione del foro ecclesiastico? Quando, a fronte degli ultimi concordati io leggo scritto nella stessa relazione della Commissione che poco o nulla per questa legge in effetto si aggiunge allo stato della presente legislazione su questo argomento?

Chi non vede che si tratta di atterrare una porta aperta, giacchè, se Roma può, è ormai chiaro che non vorrà ricusarsi, e se non potesse, nemmeno da noi si dovrebbe esigere con violenza? Molto meglio che noi direi io stesso lo ha detto uno dei più profondi oratori del nostro Parlamento, che il cattolicesimo ebbe sempre il gran merito di sapersi adattare ai tempi, di conformare nella parte sua mutabile il suo principio col principio che regge la società.

Quindi riuniamo i nostri sforzi, governanti e governati, per combattere il comune nemico, per salvare la società dall'imminente e tremenda rovina che le sovrasta, e ci sia la nostra unione colla Chiesa il più saldo appoggio.

Dopo la vittoria, le questioni dei figli colla madre saranno ben presto risolte. Questa è l'ardente preghiera che io porgo al Governo, questa a voi, o miei colleghi onorandi. Ma si

compia il primo passo, ed il nemico ha la partita vinta. Tra voi ed il capo della Chiesa voi scavate un abisso, e Dio tolga che a colmarlo non bastino tutte le lagrime nostre e quelle dei nostri figli.

Sì, o signori, su quella palla che voi deporrete nell'urna sta scritta la sentenza con cui per la prima volta sciogliendovi dalla filiale devozione verso la Santa Sede, dichiarerete che anche in materie interessanti così da vicino la religione ed i suoi ministri, il Piemonte crede poter fare da sè, e rigetta le antiche convinzioni de' padri suoi.

Pronunziate la fatale sentenza, e domani non avrete più quel vincolo filiale che vi lega al sommo Gerarca; il principio una volta ammesso convien subirne tutte le conseguenze, e questo voto io so che dovrò portarlo con me nella tomba.

Ci si dice essere incompatibile l'osservanza dello Statuto col privilegio del foro, ed essere questa conseguenza talmente necessaria che non si possa aver aderito all'uno senza accettare anche l'altra. Io nol contendo e non lo ammetto. Dico che l'uguaglianza dinanzi alla legge non esclude qualunque privilegio, e prova ne siano quelli che esistono; dico ancora che meno esistono dei privilegi, più si aggiunge lo scopo dell'uguaglianza. Si tolga il foro ecclesiastico con trattative speciali, cioè previo concerto colla Santa Sede, ed io son già soddisfatto; questo è il desiderio mio, è il desiderio di chiunque voglia vivere all'altezza dei tempi e nella sincerità delle nostre istituzioni, e così saran messi felicemente d'accordo ed in pienissimo vigore gli articoli 1, 24 e 68 dello Statuto.

Ma intanto, lo ripeto, l'urgenza di questo provvedimento non è tanta da autorizzarci a rompere la fede data, ad imprimere sulla nazione la taccia di men gelosa osservanza dei trattati, poichè in definitiva, comunque se ne voglia restringere il senso, i concordati sono pur trattati in via diplomatica tra un principe temporale ed il supremo Gerarca, il padre comune dei fedeli, il quale a questo titolo merita anche special riverenza.

In fatti, se io considero la forma estrinseca di questa che nell'atto medesimo si chiama convenzione, io la vedo rivestita di tutti quei caratteri che distinguono gli atti diplomatici, scambio di plenipotenze e di ratifiche; se nell'intrinseco, io vedo un contratto bilaterale dal quale nascono reciproche obbligazioni, e la fede nei patti obbliga non solo quando è utile, ma anche con nostro detrimento, finchè non sono rivotati, a meno che si voglia con un voto solenne dichiarare la nostra indipendenza, la nostra emancipazione dalla Santa Sede, ed in questa via, il confesso, non mi sento il coraggio di entrare.

Cessiamo una volta d'invocare gli esempi altrui, quasi il Piemonte non abbia il suo passato ed il suo avvenire. Io per me so che, entro modesto confine, questa patria nostra ebbe vanto di alta sapienza e di specchiata lealtà, e che uno dei suoi pregi più cari fu la riverenza alla Chiesa ed alla religione de' padri suoi. So che i nostri fratelli di Savoia, di Sardegna e di Genova han sempre divisi con noi gli stessi sentimenti. So che la gloriosa dinastia che ci regge prosperò con mirabile incremento durante otto secoli, occupando dignitoso seggio fra i principi più possenti, gelosa dei suoi diritti e mai dimentica del filiale rispetto verso la Chiesa che forma il più saldo appoggio d'una nazione.

Liberò poi a me di pensare che sia l'eccesso non del sentimento religioso, ma di una irreligiosa filosofia che abbia in altre contrade d'Europa insanguinate le città, rovesciati i troni. Liberò pure a me di credere che il primo ritorno all'

l'ordine dopo le bufere rivoluzionarie non sia mai andato disgiunto dal sentimento religioso e dalla riconciliazione colla Chiesa, onde io non posso che rallegrarmi con noi stessi di essere ancora al punto d'onde gli altri non vorrebbero essere mai partiti. Ed a chi viene con dotta crudizione citando la prammatica od i privilegi della Chiesa gallicana io mi limito a domandare se vogliono egualmente adottare le donazioni fatte alla Chiesa da San Luigi, o risalire a quelle di Carlo-magno e di Pipino. Io domando se possiamo dirci in caso identico, mentre, lungi dal donare alla Chiesa, si vuol proibire che altri le doni. Siamo di buona fede, e non serviamoci di due pesi e di due misure.

Del resto, o signori, io non posso contenermi dall'esclamare che quando la nazione in massa applaudiva alle riforme largite dal magnanimo Carlo Alberto, quando con entusiasmo inenarrabile e con profonda gratitudine accoglieva il beneficio dello Statuto, allora io era lontano dal credere che questo popolo si rallegrasse per aver riportata una vittoria sopra la Chiesa, e non sentisse anzi il principio religioso rinvigorito da quella maggior libertà a cui il principe lo proclamava maturo.

Quanto io venni finora discorrendo non è perchè io m'attenti di fare l'apologia o la difesa della religione e della Chiesa; nè io sono da tanto, nè la Chiesa ha bisogno di difensore.

Dessa riposa su quella promessa che è infallibile, e tutta bella, tutta santa splenderà di luce purissima fino alla consumazione dei secoli. Per noi, per me io parlo per questa patria nostra che è minacciata di miserando naufragio nei flutti dell'immoralità e dell'irreligione, a cui ben presto non vi sarà più forza umana capace di resistere. Ormai, o signori, io finisco di abusare della pazienza vostra. Compì il mandato che mi fu commesso lorchè venni assunto a questo stallo, quello, cioè di dire al mio paese la verità tutta intera qual io la vedo, pel maggior bene del Re e della patria. In questa discussione posso avere dei dissenzienti, degli avversari, non è possibile. Parlo in un Senato cattolico, a colleghi eminentemente cattolici, per un interesse che ci è comune.

Io pavento di vedere spandersi un calice di amaritudini su quella dinastia che faceva l'oggetto del nostro amore, che è il palladio della nostra libertà e della nostra coscienza politica; su noi, sui figli nostri, su questa cara terra, i cui giorni più gloriosi ricorderanno sempre l'alleanza della Chiesa e del trono.

Si ponga in bilancio il danno che può arrecare alla nostra libertà la differita abolizione del foro coll'onore che serberemo illeso mantenendo la fede dei trattati, col rispetto che concilieremo alla Chiesa dando noi primi l'esempio di venerarne l'autorità, col trionfo della morale e della religione, e poi ciascuno pronunzi nella sua coscienza.

In quanto a me, di due mali scelgo il minore, e voto contro il progetto di legge. (*Mormorio e segni di disapprovazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Faccio osservare che il mio discorso durerà forse mezz'ora.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera, poichè l'ora è tarda, se intenda di continuare la discussione o di aggiornarla a domani.

(Il Senato delibera che si aggiorni la discussione a domani.)

(La seduta è levata alle ore 5 e 7 minuti.)